Anno 1871. — Roma - Martedì, 12 Dicembre — Num. 339.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza i Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento speso di posta.

Un numero separato, in Roma centesimi **10**, per tutto il Regno centesimi **15**.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. **25**. Ogni altro avviso cent. **30** ***per linea di colonna*** o ***spazio di linea.***

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta**:

In **Roma**, via dei Lucchesi, n° 4;

In **Torino**, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali.**

PARTE UFFICIALE

Relazione a S. M. *del Ministro delle Finanze in udienza del* 22 *novembre* 1871.

SIRE,

Una riforma importante, dalla quale mi riprometto economia di spesa, semplificazione di amministrazione, guarentia per gli interessi del tesoro, ho l'onore di sottoporre alla Sovrana sanzione della Maestà Vostra.

Col decreto legislativo del 26 settembre 1866, num. 3227, ed altri successivi, furono mandate ad attuare nelle provincie venete e mantovana le leggi, i regolamenti, le tariffe sui generi di privativa dello Stato. Avrebbesi quindi dovuto organare anche colà il servizio di spedizione, di deposito e di vendita conformemente al sistema che vige nelle altre provincie del Regno.

Ma faceva anzitutto mestieri studiare in che consistesse il metodo seguito nel Veneto, quali vantaggi presentasse, quali norme dovessero tenersi nella transizione se questa fosse apparsa conveniente.

Per fare tali studi comparativi l'unificazione fu mantenuta in sospeso, e si sospese anche per ciò che riguarda la provincia romana allorchè venne essa pure a far parte del Regno.

Il metodo veneto per i magazzini delle privative non è una creazione o un'importazione della dominazione austriaca. Esso rimonta all'anno 1808 e fa parte di quel complesso di norme amministrative che formano un titolo di onore del primo Regno Italico.

Le caratteristiche che lo distinguono dal sistema in vigore nelle altre provincie sono sostanzialmente le seguenti:

In queste ultime provincie i generi di privativa, uscendo dalle manifatture o dalle saline, sono raccolti in grandi magazzini di spedizione dove li attingano senza pagarli altri magazzini che chiamansi di vendita. I rivenditori al minuto ritirano pagandoli i generi da questi magazzini, i quali a misura che li vendono e due o più volte al mese versano gli introiti nelle tesorerie rendendone conto all'Amministrazione. I magazzini di vendita cogli introiti che riscuotono fanno inoltre spese per conto dell'Amministrazione e della tesoreria, e in questi casi versano quietanze in luogo di danari.

Nelle provincie venete per contro vi ha un magazzino principale in Venezia che riceve il sale dalla salina di S. Felice e lo trasmette ai magazzini di deposito sparsi nelle provincie. La manifattura di Venezia distribuisce il tabacco agli stessi magazzini dai quali ritirano i generi pagandoli altri magazzini chiamati dispense, d'onde i rivenditori vengono a levarli.

Così nelle provincie antiche del Regno come nelle venete magazzinieri e dispensieri sono forniti di una cauzione. Ma nelle provincie antiche la cauzione non istà in vera proporzione coll'entità dei generi che i magazzinieri di vendita traggono da quelli di spedizione, mentre nelle provincie venete la cauzione dei dispensieri serve a cuoprire la prima dotazione di generi che essi levano dai magazzini di deposito; le altre provviste sono quivi sempre pagate a misura che si effettuano. Il pagamento ha luogo in tesoreria la cui quietanza rimessa dai dispensieri ai magazzini di deposito, serve a legittimare le levate. I dispensieri nel Veneto non sono incaricati di spese tranne che ciò avvenga d'accordo tra loro e il tesoriere, nel quale caso versando a questo le quietanze sono ritenute come danaro.

A prima giunta possono queste differenze apparire di pura forma. Ma le conseguenze che ne derivano sono veramente sostanziali.

I magazzini di vendita venendo provveduti nelle antiche provincie dai magazzini di spedizione più o meno lontani non possono esserlo che a lunghi intervalli, e quindi sono obbligati a tenere una scorta di tre o sei mesi e più secondo le circostanze.

In conseguenza di ciò i magazzini di vendita hanno d'uopo di molti e spaziosi locali per il deposito dei generi e per la custodia dei recipienti, con difficoltà di trovarli e spese di affitto assai gravi; ed appunto perchè i generi sono sempre in quantità ingente, ne sorge altra difficoltà che è quella di verificarli e ripesarli, la qual cosa ingenera continui abusi, e spessi e irreparabili sono i cali, i deperimenti, gli infortunii ed i furti che vanno necessariamente a carico dell'erario; quando non sia più che dimostrata la colpa o la negligenza del magazziniere. L'ammasso dei generi e i danni e le avarie che ne derivano sono poi aumentati dal fatto che i magazzini di vendita per difetto di previdenza o per desiderio di accontentare anche i più strani consumatori, o per altri motivi fanno ricerca di generi o di raro consumo o in quantità di gran lunga superflua al bisogno. Siffatti generi non trovando smercio, dopo essere stati per più o meno tempo una causa di inutile ingombro, vengono infine restituiti ai luoghi di spedizione o alle manifatture se non sempre guasti sempre certamente deteriorati.

La gestione poi contemporanea di generi e di danari, di proprietà dello Stato sì gli uni che gli altri, dà luogo ad altra triplice serie di inconvenienti, ognuno dei quali di gravissimo peso. Primo, una contabilità complicatissima, minutissima, che può dirsi la causa dell'arretrato in cui ebbe lungamente a versare per questo lato l'Amministrazione delle gabelle, contabilità tanto più complicata perchè il pareggio dei generi a carico conviene che risulti sia in versamenti, sia in carte contabili per le spese effettuate. Secondo, la facilità estrema che i magazzinieri dissimulino per lungo tempo ammanchi di generi o di danaro e che un bel dì scompariscano dopo aver venduti per proprio conto buona parte dei primi e portando seco i secondi; esempio questo troppo spesso anco negli ultimi tempi deplorato. Terzo, la necessità indeclinabile di mettere a fianco dei magazzinieri e a tutte spese dello Stato altri impiegati sindacatori e aiuti e commessi per giovarli nel ricevimento dei generi, nella custodia e nella contabilità.

Simili danni ed inconvenienti non si riscontrano, o si riscontrano in minima proporzione nel sistema veneto dei magazzini di deposito e delle dispense. Quivi la gestione del danaro è affatto separata da quella dei generi. I generi, come già ho accennato, tranne la prima levata che per ogni eventualità è coperta a pieno valore dalla cauzione, uscendo dai depositi sono già pagati coi versamenti che fanno di mano in mano alla tesoreria i dispensieri. Questi è appunto per il fatto di dover anticipare il pagamento dei generi, e per l'altro fatto che una volta ritirati non possono più restituirli, essendo a loro carico ogni danno, avaria, furto che sui medesimi si verificasse, se ne tengono forniti nella proporzione vera della vendita. La malversazione è resa impossibile nelle dispense, l'erario essendo sempre largamente guarentito; la sorveglianza facilissima, riducendosi a conoscere se i generi provengono dagli stabilimenti governativi e se siano proporzionati al bisognevole, nel che trovansi all'unisono interesse del dispensiere e quello dell'erario; il personale sussidiario a carico e di fiducia del dispensiere; la contabilità limitata agli scopi di una pura statistica, essendo anche lasciata a cotesti funzionari la cura dei trasporti dai depositi alle dispense. Oltre ciò poche le spese di affitto per questi ultimi magazzini per la necessaria limitazione degli approvvigionamenti.

Vero è che nel sistema veneto alquanto più numerosi riescono e i magazzini di deposito e le dispense in confronto di quanto avviene nelle altre provincie per i magazzini di spedizione e di vendita. Ma oltrecchè il maggior numero dei magazzini di vendita ha il vantaggio di tenere i generi meglio a portata del consumatore, ridotta a questi termini la quistione si risolve nella ricerca della spesa comparativa di un sistema coll'altro.

Ora, e per il minor numero degli impiegati e per il risparmio negli affitti ed altresì per le economie nei trasporti, cose queste che provvedendovisi direttamente dagli interessati vengono a costare sempre meno e richiedono una semplice indennità per parte del Governo assai inferiore alla spesa di contratti ed organici normali, risulta che il sistema in vigore nel Veneto trae dietro una spesa notabilmente inferiore a quella che sarebbe indispensabile volendo colà introdurre il sistema seguito nelle altre provincie.

Un computo comparativo della spesa dei due sistemi in tutto lo Stato era impossibile o almeno sommamente difficile a stabilirsi. Ma nel complesso appariva che adottando il sistema veneto si realizzerebbe un'economia vistosissima.

A questo punto la risoluzione non poteva essere dubbia. Compilato sulla base degli studii i più accurati un piano generale per la riforma da compiersi, l'ho ridotto nell'annesso schema di decreto che riportò già il voto favorevole del Consiglio di Stato. Esso non è propriamente una copia fedele del sistema veneto, ma una fusione di quanto nei due sistemi fu trovato di buono, di preferibile. Così per non portar che un esempio, il sistema degli appalti fu limitato ai magazzini di pura importanza che si denomineranno *spacci all'ingrosso*, mentre pei luoghi di maggiore importanza questo sistema non sarebbe stato scevro da pericoli, ed avrebbe privato l'Amministrazione di impiegati utili anchè per altre incumbenze di servizio, specialmente per le contravvenzioni e per la riscossione delle imposte di produzione, incumbenze che certamente non si potrebbero affidare ad appaltatori i quali non corrono altri rischi che quelli preveduti dal contratto.

La istituzione poi degli spacci all'ingrosso presenta il vantaggio di potere con la minima spesa diffondere l'approvvigionamento dei generi di privativa e così corrispondere alle esigenze di alcuni comuni.

Fu lasciato ai dispensieri il titolo di magazzinieri di vendita per rimanere d'accordo colla legge e col regolamento nostro delle privative.

Io spero pertanto che la M. V. degnerà fregiare l'annesso schema di decreto della Sua augusta sanzione.

Il N. 549 (*Serie* 2ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 15 giugno 1865, n. 2397, sulla privativa dei sali e tabacchi;

Visto il Nostro decreto dello stesso giorno, n. 2398, per l'esecuzione della detta legge;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'unito regolamento firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze per il servizio di deposito e di vendita dei sali e dei tabacchi lavorati.

Art. 2. Con decreti del Nostro Ministro delle Finanze saranno fissati i giorni in cui le disposizioni del detto regolamento dovranno avere effetto nelle diverse provincie del Regno. Dai suddetti giorni s'intenderanno abrogate le disposizioni degli articoli 68 al 93 del regolamento approvato col R. decreto del 15 giugno 1865, n. 2398.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO *pel servizio di deposito e di vendita dei sali e tabacchi lavorati.*

Disposizioni generali.

Art. 1. Pel servizio di smercio dei sali e dei tabacchi lavorati sono instituiti:

1° Magazzini di deposito;

2° Magazzini di vendita;

3° Spacci all'ingrosso.

Art. 2. I magazzini di deposito ricevono i tabacchi dalle manifatture, ed i sali dalle saline dello Stato o dai fornitori, oppure da altri magazzini di deposito, e somministrano i generi suddetti ai magazzini di vendita ed agli spacci all'ingrosso del rispettivo circondario. Preparano il sale da vendersi a prezzo di eccezione, e somministrano ai particolari quello per le fabbriche e per le industrie

I magazzini di vendita smerciano i sali e i tabacchi ai rivenditori nel rispettivo territorio.

Gli spacci all'ingrosso fanno l'ufficio di magazzini di vendita nei luoghi dove sono consigliati da considerazioni di buon servizio.

Art. 3. I magazzini di deposito e di vendita, e gli spacci all'ingrosso devono restare aperti nelle ore determinate dall'intendente di finanza. L'orario è reso noto mediante avviso affisso alla porta d'ingresso del magazzino o dello spaccio.

Art. 4. Il numero, la sede ed il territorio dei magazzini di deposito e di vendita, non che degli spacci all'ingrosso, sono determinati per decreto Reale.

Magazzini di deposito.

Art. 5. Ad ogni magazzino di deposito sono assegnati un magazziniere ed un controllore, e secondo le esigenze del servizio uno o più commessi.

Nei magazzini esistenti in luogo ove sia una dogana di secondo ordine, le attribuzioni di controllore potranno essere affidate al ricevitore della dogana.

I magazzinieri ed i controllori sono nominati con decreto Reale. I commessi con decreto del direttore generale delle gabelle.

Prima della loro nomina, deve essere sentito il parere della Regìa cointeressata dei tabacchi.

Art. 6. I magazzinieri sono di sei classi collo stipendio di lire 4000, 3500, 3000, 2600, 2200 e 1800.

I controllori sono di sei classi collo stipendio di lire 2600, 2400, 2200, 2000, 1800 e 1600.

I commessi sono di tre classi collo stipendio di lire 1500, 1200 e 1000.

La classe dei magazzinieri e dei controllori è determinata dal posto, giusta la pianta organica approvata per decreto Reale.

Il passaggio dei commessi da una classe all'altra si effettua indipendentemente dall'ufficio cui sono assegnati.

Ai ricevitori di dogana, ai quali siano affidate le attribuzioni del controllore, è accordata l'annua indennità di lire 600.

Pei magazzini, nei quali il servizio di deposito dei sali sia unito a quello dei tabacchi, la spesa per gli stipendi e per la indennità suindicata sarà sopportata in parti uguali dal Governo e dalla Società per la Regìa cointeressata.

Art. 7. Ai magazzinieri di deposito sono assegnate indennità per le spese di facchinaggio, pesamento e distribuzione dei generi, e per le altre spese d'ufficio.

Tali indennità sono fissate dal Ministero delle Finanze d'accordo colla Società per la Regìa cointeressata per quanto concerne i tabacchi.

Nell'indennità di facchinaggio, pesamento e distribuzione si comprendono:

a) Il pesamento dei sali e dei tabacchi che entrano nei magazzini ed escono dagli stessi e le spese occorrenti alla loro distribuzione;

b) L'apertura dei recipienti ed il collocamento dei generi nelle campate e negli scaffali;

c) Il facchinaggio nell'interno del magazzino.

Nell'indennità per spese d'ufficio sono comprese:

a) La pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali;

b) Gli oggetti di cancelleria;

c) Gli utensili necessari pel movimento dei sali e dei tabacchi nei magazzini.

Art. 8. Sono a carico delle Finanze dello Stato o della Società per la Regìa cointeressata, secondo i casi, le spese pel trasporto dei generi al magazzino di deposito fino alla bilancia, come pure la provvista e la manutenzione dei locali, l'acquisto dei mobili, degli utensili per pesare, dei sacchi e delle casse pel servizio dei magazzini stessi e le stampe d'ufficio.

Art. 9. I magazzinieri di deposito ed i controllori sono in solido responsabili della mancanza dei generi ricevuti e ne pagano il prezzo secondo la tariffa per la vendita al pubblico.

Pei sali però sarà ammesso un calo non superiore ad un quarto di chilogrammo per ogni quintale.

Non è accordato alcun compenso pei generi che col confronto dei registri risultassero in maggiore quantità o per quelli che derivassero da accertati minori cali di magazzino. Le quantità esuberanti saranno immediatamente poste a debito del magazziniere.

Art. 10. I magazzinieri di deposito ed i controllori danno una cauzione corrispondente ad una annata del rispettivo loro stipendio e con obbligo di aumentarla in corrispondenza all'aumento di esso.

La cauzione è data in rendita pubblica italiana consolidata, o mediante deposito di cartelle al portatore presso la Cassa dei depositi e prestiti, o mediante annotamento di ipoteca da farsi dalla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Tali cartelle sono accettate alla media dei listini di borsa dell'ultimo semestre, diminuita del decimo.

La cauzione deve essere vincolata anche per altri posti contabili a cui si destinasse l'impiegato, come pure per garanzia di ogni altro debito che risultasse dalla di lui gestione verso lo Stato e verso la Regìa.

Pei magazzini dei sali in cui vi ha unito il deposito dei tabacchi, le cauzioni s'intendono date per metà a favore del Governo, e per metà a favore della Società per la Regìa cointeressata dei tabacchi. Non possono però essere svincolate se non sono pareggiati i conti di entrambe le Amministrazioni per modo che la cauzione data a favore dell'una possa estendersi, ove fosse il caso, a favore dell'altra.

Art. 11. I magazzinieri di deposito e i controllori devono aver prestata cauzione prima di assumere definitivamente le loro funzioni, salva l'applicazione degli articoli 207 e 222 del regolamento 4 settembre 1870 sulla contabilità dello Stato.

Art. 12. Il magazziniere di deposito è capo dell'ufficio. Da lui dipendono gli impiegati e gli agenti addetti al magazzino. Tale dipendenza però, rispetto ai controllori, si limita all'ordine del servizio.

In caso di assenza o d'impedimento il magazziniere è surrogato dal controllore. In mancanza di questo provvede l'intendente di finanza, ovvero la Società per la Regìa cointeressata quando il magazzino sia pel servizio esclusivo dei tabacchi.

Se l'assenza dura più di otto giorni, l'intendente ne avverte la Direzione Generale delle gabelle.

Art. 13. I magazzinieri di deposito rispondono del buon andamento del magazzino e della retta applicazione delle disposizioni amministrative.

Devono trovarsi sempre presenti all'apertura ed alla chiusura dei magazzini loro affidati. Hanno la custodia dei locali, dei mobili, dei generi e degli attrezzi d'ufficio, non che dei registri e delle stampe. Sono responsabili degli oggetti dati in loro custodia.

È loro dovere di vegliare all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali dei fornitori e degli imprenditori dei trasporti.

Sono responsabili dell'opera degli agenti che si procurano coll'indennità loro assegnata, e devono licenziarli tutte le volte che il Governo o la Società per la Regìa cointeressata lo esigano.

Devono tenere i magazzini costantemente provvisti nella misura determinata dal direttore generale delle gabelle e dalla Società per la Regìa cointeressata per quanto riguarda i tabacchi, uniformarsi alle istruzioni ed ai regolamenti e prendere l'iniziativa per ogni provvedimento che riguardi il buon andamento del servizio del proprio magazzino.

Mancando a tali obblighi saranno responsabili di tutte le conseguenze.

Art. 14. È vietato ai magazzinieri di deposito e ad ogni altro impiegato od agente qualunque di estrarre dai magazzini generi di privativa per loro uso particolare o per conto di terzi, ancorchè ne paghino il prezzo.

I generi non debbono uscire dal magazzino senza bolletta e senza la osservanza di tutte le altre norme all'uopo prescritte.

I magazzini di deposito non possono fare la consegna dei generi che ai soli magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso del proprio circondario, ai loro rappresentanti o commissionari e nelle qualità e quantità da essi richieste. I magazzinieri prima di consegnare il genere e la bolletta relativa debbono ritirare dai magazzinieri di vendita e dagli spacciatori all'ingrosso un documento che provi l'effettuato corrispondente pagamento del prezzo del genere stesso eseguito presso una tesoreria dello Stato od in una Cassa della Regìa cointeressata dei tabacchi.

È fatta eccezione pei generi di privativa che sono spediti da uno ad altro deposito, pei quali i magazzinieri devono osservare le speciali disposizioni che saranno date dal direttore generale delle gabelle per quanto si riferisce ai sali, e dalla Società per la Regìa cointeressata per ciò che concerne i tabacchi.

Art. 15. È proibito ai magazzinieri di deposito di chiedere o ricevere per proprio conto dagli appaltatori del trasporto alcun compenso per spese di facchinaggio o di pesamento.

Essi non debbono in alcun modo ingerirsi nel trasporto ai magazzini di vendita ed agli spacci all'ingrosso, limitando la loro ingerenza a sorvegliare che il trasporto sia fatto senza danno del genere, e che siano eseguite le condizioni imposte ai trasportatori.

Art. 16. Il controllore tiene la seconda chiave dei magazzini di deposito, i quali non potranno aprirsi nè chiudersi senza la sua assistenza, riscontra tutte le scritture contabili apponendovi la propria firma, coadiuva il magazziniere nella tenuta dei registri, lo assiste acciò il servizio proceda regolarmente secondo il prescritto dai regolamenti e dalle istruzioni, e riferisce direttamente all'intendente di finanza, ed alla Società per la Regìa cointeressata per quanto riguarda il servizio dei tabacchi, gli abusi ed i difetti che venisse a scoprire.

È responsabile in solido col magazziniere del regolare andamento del servizio, della tenuta dei registri, della conservazione e custodia dei generi di privativa, dei mobili, dei locali e degli attrezzi d'ufficio.

In caso d'assenza o d'impedimento il controllore è surrogato dal commesso più anziano quante volte l'intendente di finanza non disponga diversamente.

Ogniqualvolta il controllore sia assente per più di otto giorni dall'ufficio, l'intendente di finanza ne dà avviso alla Direzione Generale delle gabelle, ed in quanto occorra alla Società per la Regìa cointeressata dei tabacchi.

Art. 17. Il commesso dipende dal magazziniere e dal controllore, li assiste nelle rispettive loro operazioni, tiene la scrittura e prepara i conti.

Art. 18. Il magazziniere all'atto del ricevimento dei generi deve verificarne le qualità e quantità.

Quando riconosca i generi stessi sostituiti, avariati, di cattiva qualità od in quantità minore di quella accennata nei relativi documenti, deve, prima di riceverli, farne verbale, con l'intervento del controllore, del conduttore e di due testimoni idonei.

Il processo verbale sarà immediatamente trasmesso per gli ulteriori provvedimenti all'Intendenza di finanza od alla Società per la Regia cointeressata per quanto riguarda i tabacchi.

In caso di avarie, sostituzioni, o cattiva qualità, i generi saranno conservati in magazzino in attesa delle superiori disposizioni.

Per le quantità che mancano il magazziniere provoca le superiori disposizioni, dandosi contemporaneamente debito delle quantità ricevute.

Non osservandosi queste formalità il danno derivante dalla cattiva qualità, avaria, sostituzione o deficienza dei generi è a carico del magazziniere e del controllore.

Art. 19. Se l'avaria è fortuita, l'intendente di finanza pei sali e la Regìa pei tabacchi dispongono il rinvio dei generi allo stabilimento da cui provennero. Se dipende da negligenza del conduttore fa custodire i generi in magazzino e procede contro l'appaltatore del trasporto. Per le adulterazioni provvede anche in via contravvenzionale.

Art. 20. I magazzinieri di deposito non hanno gestione di danaro, eccettuati i casi di vendita dei sali per le fabbriche e per le industrie, di qualche introito eventuale e di sovvenzioni per lavori od altre speciali prestazioni.

In questi casi il danaro sarà custodito in cassa con due chiavi, delle quali l'una sarà tenuta dal magazziniere, l'altra dal controllore, e sarà amministrato sotto la solidale responsabilità di entrambi e colle norme generali di contabilità.

Magazzini di vendita.

Art. 21. Presso i magazzini di vendita il servizio dei sali è sempre riunito a quello dei tabacchi.

Ogni magazzino di vendita è amministrato da un magazziniere, nominato con decreto Reale, dopo sentita la Società per la Regia cointeressata.

La destinazione del magazziniere è fissata dal direttore generale delle gabelle, sentita la Società.

Art. 22. I magazzinieri di vendita ricevono:

a) A titolo di stipendio un aggio proporzionale al valore dei generi levati dal magazzino di deposito;

b) A risarcimento delle spese d'esercizio una indennità proporzionale al valore dei generi predetti.

Tali aggi ed indennità sono fissati dal Ministro delle Finanze d'accordo con la Società per la Regia cointeressata.

Pei generi costituenti la dotazione di cui allo articolo 27 non compete ai magazzinieri alcun aggio.

Art. 23. Gli aggi a titolo di stipendio e le indennità a titolo di spese potranno essere variati dal Ministro delle Finanze d'accordo colla Società predetta per quanto riguarda i tabacchi, quando le circostanze lo richiedessero e specialmente quando per la proporzione fissata ne ri-

sultasse un reddito o troppo elevato o troppo tenue.

Art. 24. Pei magazzini di vendita sono a carico dello Stato o della Società per la Regìa cointeressata la pigione del locale, le spese per lo adattamento del medesimo ad uso di magazzino, in quanto non sieno state assunte dal locatore, quelle per la prima provvista dei mobili e degli strumenti per pesare, nonchè per la somministrazione delle stampe d'ufficio.

Le riparazioni dei locali che per legge sono a carico dell'inquilino, e tutte le spese pel trasporto e custodia dei generi, pei recipienti, pel facchinaggio, per l'assistenza d'ufficio, per la manutenzione e rinnovazione dei mobili, degli strumenti per pesare e per la tassa di verificazione di questi, non che per qualsiasi altro titolo od oggetto, saranno a carico del magazziniere di vendita.

Art. 25. Sono a carico del magazziniere i cali, le avarie, gli infortuni ed ogni altro danno, considerandosi esso proprietario dei generi dal momento che li leva dal magazzino di deposito, e del danaro ricavato dalla vendita dei generi stessi.

Sebbene proprietario del genere non è per altro lecito al magazziniere di mettere in vendita prodotti che non si trovino in perfetto stato di conservazione. I tabacchi deperiti saranno, previa l'autorizzazione della Società per la Regìa ed a spese del magazziniere, concentrati nelle manifatture le quali liquideranno il prezzo da attribuirsi ai tabacchi stessi e da rimborsarsi al magazziniere.

Art. 26. Il magazziniere è libero nella scelta delle persone necessarie al magazzino, ma dovrà licenziarle tutte le volte che il Governo o la Società per la Regìa cointeressata lo esigano.

Art. 27. Il magazziniere di vendita nell'atto dell'emissione in servizio riceve i locali, i mobili e gli istromenti per pesare dietro processo verbale di consegna, ed è in obbligo di conservare e mantenere i locali da diligente inquilino, e di conservare e rinnovare i mobili e gli utensili per pesare a fine di restituirli in buono stato in occasione della cessazione dell'impiego, rifacendo in caso diverso l'Amministrazione di ogni danno e mancanza.

Inoltre riceve a fido dal Governo e dalla Società per la Regìa cointeressata una dotazione (*scorta*) in sale e tabacchi, nelle qualità e quantità sufficienti per provvedere al consumo durante un congruo spazio di tempo a seconda delle condizioni locali del magazzino di vendita, e della maggiore o minore facilità di approvvigionarsi al magazzino di deposito.

Tale dotazione è determinata per ogni magazzino di vendita dal Ministro quanto ai sali, e dalla Società per la Regìa cointeressata quanto ai tabacchi.

In conto della dotazione il magazziniere deve ricevere a prezzo di tariffa i generi che si trovano già nel magazzino che gli viene affidato.

Sarà autorizzato a levare dal magazzino di deposito quelli che mancano a completare la dotazione.

Art. 28. Sul valore dei generi rimasti nel magazzino di vendita, semprechè non superi quello della dotazione, il magazziniere che subentra corrisponde a quello che cessa quattro quinti delle indennità per le spese inerenti alle quantità consegnate.

Se il magazzino è affidato ad un incaricato interinale, il Ministro delle Finanze, d'accordo colla Società per la Regìa cointeressata quanto ai tabacchi, determina la misura degli aggi che gli possono competere, ferma l'indennità nella misura già stabilita per le spese di esercizio.

Art. 29. I generi che formano la dotazione a parità di quelli levati per la vendita come all'articolo 25, sono di proprietà del magazziniere ed il loro valore costituisce il suo debito verso l'Amministrazione dello Stato o verso la Società per la Regìa cointeressata. Questo debito dovrà farsi risultare da formale documento.

Il magazziniere deve garantire il suo debito, mediante cauzione di eguale somma, nei modi stabiliti dal precedente art. 10.

Allorchè il magazziniere cessa dal suo ufficio sarà accreditato del valore dei generi lasciati nel magazzino di vendita, secondo il prezzo della tariffa vigente a quel momento.

In tale accreditamento sarà tenuto conto della parte di indennità che per avventura dovesse al suo successore giusta l'art. 28 precedente.

Art. 30. La cauzione deve prestarsi prima della consegna del magazzino, salvi gli effetti degli articoli 207 e 222 del regolamento 4 settembre 1870 sulla contabilità dello Stato.

La cauzione deve essere vincolata anche per altri posti contabili a cui si destinasse l'impiegato, come pure per garanzia di ogni altro debito che risultasse dalla di lui gestione verso lo Stato o verso la Regìa.

Art. 31. La dotazione di ciascun magazzino di vendita potrà essere aumentata o diminuita dal Ministro delle Finanze d'accordo colla Società per la Regìa per quanto riguarda i tabacchi a seconda dei cambiamenti di tariffa o di altre esigenze di servizio. In corrispondenza dovrà essere aumentata o diminuita la cauzione.

Nel caso che circostanze passeggiere rendessero necessario per qualche tempo dell'anno uno straordinario approvvigionamento di generi di privativa in un magazzino di vendita, potrà l'intendente di finanza o l'Amministrazione per la Regìa cointeressata relativamente ai tabacchi concedere al magazziniere un supplemento di dotazione per quelle quantità di generi e per quel tempo che trovasse conveniente.

Questo temporaneo supplemento di dotazione, oltre che dalla cauzione generale già prestata, dovrà pur essere garantito almeno con legale obbligazione di fidejussore solidale riconosciuto solvente, ed il debito dovrà essere saldato entro dieci giorni dalla scadenza del tempo pel quale lo straordinario approvvigionamento fu concesso. Il ritardo del saldo porterà con sè la sospensione dall'impiego, a meno che il debito non fosse stato pienamente garantito nel modo prescritto per la dotazione ordinaria.

Art. 32. Il magazziniere di vendita deve sempre avere tra generi in magazzeno e danari in cassa un valore equivalente alla dotazione.

Deve dimostrare la vendita legale dei generi rappresentata dal danaro esistente in cassa, il quale dovrà esclusivamente essere impiegato nella rinnovazione delle provviste.

Non potrà levare nuovi generi dai magazzini di deposito senza averne prima pagato il prezzo nella tesoreria o nella cassa della Società per la Regìa cointeressata.

Tutti gli obblighi dei magazzinieri di deposito circa la conservazione e somministrazione dei generi sono comuni anche ai magazzinieri di vendita.

Questi devono tenersi costantemente bene provveduti dei generi occorrenti al consumo, rinnovando a tempo le provviste. Non possono vendere generi levati dai magazzini di deposito che ai rivenditori nel territorio assegnato al rispettivo magazzino di vendita, ed ai loro rappresentanti o commissionari.

Non possono ingerirsi od interessarsi in qualsiasi rivendita sotto qualunque titolo, nè direttamente, nè mediante altre persone.

Per ogni quantità di genere venduto danno all'acquirente, prima dell'asportazione dei generi, una regolare bolletta staccata da apposito registro.

Art. 33. Il magazziniere di vendita deve uniformarsi alle istruzioni e ai regolamenti di servizio e di contabilità, e prendere l'iniziativa per ogni provvedimento che riguardi il buon andamento del proprio magazzino e il regolare smercio dei generi di privativa nel suo circondario.

Riscuote senza alcun compenso i canoni eventualmente dovuti dai rivenditori assegnati al suo magazzino, e procede a termini delle vigenti disposizioni contro i rivenditori morosi.

Disimpegna pure gratuitamente gli altri incarichi che gli venissero dati dall'Intendente di finanza o dalla Società per la Regìa cointeressata dei tabacchi, anche se tali incarichi fossero estranei alle ordinarie sue attribuzioni. In quanto però possa derivargliene un aumento notabile di spesa, può chiedere un compenso.

Sono comprese nelle ordinarie sue incumbenze le pratiche che si riferiscono ai procedimenti per le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti di finanza.

Art. 34. È proibito al magazziniere di vendita di chiedere o ricevere dai rivenditori alcun compenso per le spese di facchinaggio o di pesamento del genere. Egli non può ingerirsi, nè direttamente, nè indirettamente, in ciò che riguarda il trasporto dei generi dal suo magazzino alle rivendite o altrove.

È però suo dovere di sorvegliare che tali operazioni sieno eseguite in modo da assicurare la buona conservazione del genere che deve andar in vendita al pubblico.

Eseguisce il cambio dei sigari nazionali guasti che nei casi e nella quantità permessa vengono restituiti dai rivenditori, li fa a proprie spese trasportare al magazzino di deposito, e riporta egualmente a proprie spese al magazzino di vendita quelli che a sua volta riceve in cambio dal deposito, osservando le prescrizioni che all'uopo venissero date dalla Società per la Regìa cointeressata dei tabacchi.

Paga ai rivenditori, nelle forme stabilite dalla Direzione Generale delle gabelle, le indennità pel trasporto e per la vendita del sale nei modi stabiliti dal regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 35. I magazzinieri di vendita devono vendere ai prezzi stabiliti i sali destinati alla pastorizia ed alla salagione dei pesci.

Possono procurarsi il sale per la salagione dei pesci, mediante una straordinaria dotazione, a termini dell'articolo 31.

Art. 36. È applicabile ai magazzinieri di vendita la disposizione dell'articolo 5, § 2 del regolamento sul personale delle dogane, approvato col R. decreto in data del 26 dicembre 1869, n° 3416.

I medesimi per conseguenza possono essere destinati alle funzioni di ricevitore nelle dogane di secondo ordine esistenti nella loro sede, ed avranno perciò un'aggiunta di stipendio di lire 600 se la dogana è di prima classe, di lire 400 se è di seconda o di terza, e di lire 200 se è di quarta classe.

Per tale gestione doganale devono prestare cauzione speciale secondo le norme prescritte per le dogane. L'inadempimento di questo obbligo ha per conseguenza anche la perdita del posto di magazziniere.

Spacci all'ingrosso.

Art. 37. Presso gli spacci all'ingrosso il servizio dei sali è sempre riunito a quello dei tabacchi.

Agli spacci all'ingrosso sono applicabili le disposizioni stabilite pei magazzini di vendita, salve le seguenti eccezioni:

1° Lo spacciatore riceve un'indennità proporzionale al valore dei sali e tabacchi che leva dai magazzini di deposito. Sono a suo carico le spese per la pigione del locale, per la prima provvista dei mobili e degli utensili per pesare. Ad esso l'Amministrazione somministra gratuitamente le sole stampe;

2° Allo spacciatore è concesso il diritto della rivendita del sale e del tabacco nel locale stesso dello spaccio all'ingrosso, alle condizioni fissate pei rivenditori;

3° Lo spaccio è dato per appalto, sotto la osservanza della legge di contabilità dello Stato, a chi offre di esercitarlo per una indennità minore.

Art. 38. Non può essere conferito lo spaccio:

1° A chi si trova in servizio dello Stato;

2° A chi subì condanna per reati colpiti dalle vigenti leggi penali, o anche per contravvenzioni a causa di lucro o per contrabbando o per contravvenzioni assimilate al contrabbando;

3° A chi, essendo stato altre volte investito dell'esercizio di vendita all'ingrosso od al minuto di generi di privativa, ne fosse stato rimosso per sua colpa;

4° A chi è incapace di obbligarsi;

5° A chi è investito, a nome proprio o di alcuno di sua famiglia secolui convivente, di altro spaccio all'ingrosso o di altra rivendita.

Art 39. Lo spacciatore all'ingrosso è tenuto a disimpegnare personalmente l'esercizio dello spaccio, nè può, sotto qualsiasi forma, cederlo ad altri o subappaltarlo. Tuttavia in caso di circostanze eccezionali, debitamente comprovate, avrà facoltà di destinarvi provvisoriamente un suo rappresentante, il quale potrà assumerne l'esercizio solo quando ne avrà ottenuto il permesso dall'intendente di finanza d'accordo colla Regìa.

Lo spacciatore però sarà sempre tenuto responsabile e solidale garante del fatto del suo rappresentante.

Art. 40. Il locale per l'esercizio dello spaccio all'ingrosso e della vendita al minuto deve essere situato in posizione conveniente, e dagli agenti di finanza e dalla Regìa riconosciuto idoneo alla buona custodia e conservazione dei sali e tabacchi. A questo duplice riguardo lo spacciatore è obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni dell'intendenza di finanza e della Società per la Regìa cointeressata. In caso di cessazione dall'appalto lo spacciatore è obbligato a lasciare, verso compenso, il locale, come pure i mobili, gli attrezzi e gli utensili a disposizione della finanza pel tempo che decorrerà fra la cessazione e la consegna dello spaccio ad altro assuntore.

I mobili, gli attrezzi, gli utensili per pesare devono essere idonei all'uso a cui sono destinati, di forma e qualità decenti, ed in tale condizione essere sempre conservati.

Art. 41. Nel caso di cambiamenti di tariffa dei sali e dei tabacchi, la indennità convenuta tra il Governo e lo spacciatore sarà variata in ragione dell'aumento o della diminuzione. Ove lo spacciatore non si adatti alla variazione fatta dal Governo o dalla Società per la Regìa cointeressata dei tabacchi, il contratto si considererà immediatamente rescisso.

Art. 42. Lo spaccio all'ingrosso viene concesso a tempo indeterminato.

La concessione cessa, oltre il caso di cui all'articolo precedente:

1. Colla morte dello spacciatore;
2. Colla disdetta;
3. Colla destituzione.

Sarà data la disdetta:

a) Da parte del Governo nel caso di soppressione dello spaccio, di variazione di circoscrizione del medesimo, o di mancanza nello spacciatore dell'attitudine e delle qualità necessarie al disimpegno dello spaccio, o quando lo spacciatore non si uniformi alle prescrizioni accennate nell'articolo 40 in quanto ai locali, ai mobili ed agli attrezzi:

b) Da parte dello spacciatore ogniqualvolta non trovi di sua convenienza di proseguire nell'esercizio.

La disdetta dovrà essere intimata tre mesi prima del giorno della cessazione.

La destituzione avrà luogo quando lo spacciatore non dimori nel luogo dello spaccio, o non lo conduca personalmente, o ne affidi l'esercizio a persona non riconosciuta dall'intendente di finanza, o trascuri gravemente i proprii doveri.

Sarà pure destituito lo spacciatore quando a suo riguardo si verifichi o l'una o l'altra delle circostanze, per le quali, a termini dell'art. 38, non avrebbe potuto essergli conferito lo spaccio, quando nella dotazione sia stata constatata una deficienza, sia in generi che in danaro, e quando tenga infedelmente i conti delle vendite fatte ai rivenditori.

Per la destituzione non occorre alcun preavviso.

Disposizioni diverse e transitorie.

Art. 43. Agli impiegati addetti ai magazzini di deposito ed ai magazzinieri di vendita sono applicabili le disposizioni disciplinari stabilite per gli impiegati delle dogane.

Le funzioni di magazziniere di deposito o di vendita, di controllore o di commesso sono incompatibili con quelle di sindaco, con qualsiasi impiego civile o militare, eccettuato il caso di cui all'articolo 36, e coll'esercizio di qualsiasi professione o commercio.

Art. 44. Le spese di tramutamento dovute agli impiegati dei magazzini promiscui sono sostenute per metà dal Governo, e per l'altra metà dalla Società per la Regìa cointeressata dei tabacchi.

Art. 45. I generi che al momento del nuovo ordinamento si trovassero presso gli attuali magazzini di vendita o gli spacci all'ingrosso in quantità maggiore della dotazione stabilita, verranno custoditi per conto dell'amministrazione e rilasciati poscia al magazziniere od allo spacciatore come prime levate verso pagamento del prezzo, giusta quanto è prescritto dall'articolo 32.

Per questi generi il magazziniere riceverà, oltre gli aggi a titolo di stipendio, un quinto delle indennità per le spese. Saranno però sostenute rispettivamente dallo Stato e dalla Regìa cointeressata dei tabacchi le spese per la consegna fino alla bilancia del magazzino o dello spaccio all'ingrosso.

Art. 46. Presso le saline mancanti di speciali magazzini per la custodia del sale il Ministro delle Finanze designerà gli impiegati da incaricarsi del servizio del deposito. Essi avranno la indennità di lire 400 con l'obbligo della cauzione nella misura stabilita dall'art. 10.

D'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Con R. decreto del 12 9.bre 1871 il guardia generale forestale Grandino Alfonso è stato, in seguito ad esame di concorso, nominato ispettore di 2ª classe.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra di patologia generale vacante nella R. Università di Torino.

In conformità della deliberazione presa dal Consiglio superiore di pubblica istruzione nella sua adunanza del 30 ottobre p. p. ed a norma degli articoli 58 e seguenti della legge 13 novembre 1859, è aperto il concorso per la nomina del professore titolare alla cattedra di patologia generale nella Regia Università di Torino.

Il concorso avrà luogo presso l'Università medesima.

Gli aspiranti sono invitati a presentare le domande di ammissione al concorso e i loro titoli al Ministero della Pubblica Istruzione entro tutto il 20 febbraio 1872, dichiarando nelle stesse domande se intendono concorrere per titoli o per esami, ovvero per le due forme ad un tempo.

Roma, 7 dicembre 1871.

Il Segretario Generale
G. CANTONI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Distinta delle 58 obbligazioni da lire 500 caduna della Ferrovia Maremmana, create con Reali decreti 8 marzo e 8 luglio 1860, 10 febbraio 1861 e 19 febbraio 1862, comprese nella 11ª estrazione, che ha avuto luogo in Firenze il dì 11 dicembre 1871.

Numeri delle 58 obbligazioni estratte (in ordine progressivo).

750 1061 2789 7201 8451 9082 10711 12524
12661 13607 13834 14275 15542 16653 17018 17977
21567 22019 24922 26116 28054 28301 30763 31001
31406 31965 32388 32794 35568 36516 39706 41408
43400 49532 50919 52137 52293 52381 54666 54766
56528 59498 62706 62886 64630 65883 68925 71685
72171 72878 73428 73796 81553 84001 84109 85765
86382 87897.

Le suddette obbligazioni cesseranno di fruttare con tutto dicembre corrente a beneficio dei proprietari, ed il rimborso dei capitali rappresentati dalle medesime avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1872, contro restituzione delle obbligazioni corredate delle cedole dei semestri posteriori a quello che scade al 1° gennaio 1872.

Numeri delle obbligazioni comprese in precedenti estrazioni, non ancora presentate pel rimborso (in ordine progressivo).

1067 4777 6061 6144 8011 8196 8363 12423
14328 16119 19104 19684 19821 19971 20297 20421
20900 21511 21535 21594 21654 21785 21814 40442
40737 50259 54452 59296 59923 67755 76516 81424
81806 85848 86541 87273.

Firenze, il dì 11 dicembre 1871.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
SINDONA.

Per il Direttore Generale
L'Ispettore Generale: G. GASBARRI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(1ª *pubblicazione*).

Si è chiesto il tramutamento dei seguenti certificati di rendita iscritti sui registri della già Direzione del Debito Pubblico di Napoli:

N. 55878 a favore di Basile Nicola, Ubaldo, Adolfo, Maria Francesca, Erminia, Clotilde, Ludovico, Vincenzo, Michele fu Clorindo, minori sotto l'amministrazione della loro madre e tutrice Eleonora de Sanctis, domiciliati in Napoli, per lire 5.

N. 23325 a favore di Basile Nicola, Ubaldo, Adolfo, Maria Francesca, Erminia, Clotilde, Ludovico, Vincenzo, Michele fu Clorindo, minori sotto l'amministrazione della loro madre e tutrice Eleonora de Sanctis, domiciliati in Napoli, per lire 210.

N. 129364 a favore di Basile Nicola fu Corinto, domiciliato in città Sant'Angelo, per lire 200.

Allegandosi l'identità delle suddette persone con quelle di Basile Nicola, Ubaldo, Adolfo, Maria Francesca, Erminia, Clotilde, Ludovico, Vincenzo, Michele fu Corinto o Corindo.

La suddetta rendita venne poi aggiudicata per intero al solo Basile Nicola fu Corinto dal tribunale civile di Teramo con decreto 8 novembre 1869, in base ad amichevole divisione di eredità avvenuta il 6 settembre 1867.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizione di sorta, sarà eseguito il chiesto tramutamento.

Firenze, 7 dicembre 1871.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*)

Essendo andato smarrito il mandato numero 27,444, stato emesso da questa Direzione Generale, in data 8 luglio p. p., a favore di Buttaro Onofrio di Bari, per pagamento d'un premio di lire 100, vinto col numero 1,491,332 d'iscrizione della Obbligazione del Prestito Nazionale 28 luglio 1866, numero 246,332, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione di sorta, verrà rilasciato un duplicato del mandato suddetto.

Firenze, 7 dicembre 1871.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

(2ª *pubblicazione.*)

In conformità al prescritto degli articoli 143 e 144 del vigente regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, per l'esecuzione della legge 17 maggio 1863, n. 1270, si deduce a pubblica notizia, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato dichiarato lo smarrimento della polizza e mandati di deposito infradescritti, ne saranno, ove non siano presentate opposizioni, rilasciati i corrispondenti duplicati appena trascorsi dieci giorni dall'ultima pubblicazione della presente la quale, ad intervallo di dieci giorni, verrà per tre volte ripetuta.

Polizza n. 19384 rilasciata in data 10 febbraio 1871 dalla Cassa dei depositi e prestiti di Firenze pel deposito della somma di lire 211 50 fatto da Dughi Antonio fu Giovanni di Longhena per cauzione dell'esercizio di un mulino sito in detto comune;

Certificato n. 756 rilasciato il giorno 11 febbraio 1871 dalla Cassa di Firenze pel deposito della somma di lire 180 fatto da Rapasoli Stefano fu Giuseppe di Mairano per cauzione dell'esercizio di un mulino sito in detto comune;

Polizza n. 19387 rilasciata dalla Cassa di Firenze il dì 11 febbraio 1871 pel deposito della somma di lire 202, fatto da Merlini Carlo fu Domenico di Rovati per cauzione dello esercizio di un mulino sito nel predetto comune;

Certificato n. 757 rilasciato il giorno 11 febbraio 1871 dalla Cassa di Firenze pel deposito della somma di lire 19 38 fatto da Piovanelli Andrea fu Giovanni di Moniga per cauzione dell'esercizio di un mulino sito in detto comune;

Certificato n. 758 rilasciato il dì 11 febbraio 1871 dalla Cassa di Firenze pel deposito della somma di lire 95, fatto da Mura Egildo fu Liberale di Rivoltella per cauzione dell'esercizio di un mulino sito in detto comune;

Certificato n. 759 rilasciato il dì 11 febbraio 1871 dalla Cassa di Firenze pel deposito della somma di lire 41, fatto da Bonometti Vincenzo fu Antonio di Desenzano per l'esercizio di un mulino posto in detto comune;

Certificato n. 760 rilasciato il dì 11 febbraio 1871 dalla Cassa di Firenze pel deposito della somma di lire 66, fatto da Bonometti Giovanni fu Antonio di Desenzano per cauzione dell'esercizio di un mulino sito in detto comune.

Firenze, 22 novembre 1871.

Per il Direttore Capo di Divisione
M. GIACHETTI.

Per il Direttore Generale
L'Ispettore Generale: GALLETTI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Passata la galleria del Cenisio e varcato il confine italiano, Sua Maestà l'Imperatore del Brasile, con gentile pensiero, inviava il seguente telegramma al sindaco di Firenze:

« Modane, 10 settembre 1871.

« Resto sorpreso ed in ammirazione pel gran lavoro del secolo, veramente degno della patria italiana di Michelangiolo. La prego esprimere questo mio sentimento a tutti quelli che mi hanno accolto con tanta simpatia, fra i quali La considero come dei primi.

« DON PIETRO D'ALCANTARA. »

— Leggesi nell'*Unità Nazionale* di Napoli:

Le barche coralline che partirono nell'aprile e nel maggio di quest'anno dalle coste di Torre del Greco furono 311. Esse si recarono a pescare su le coste d'Africa, su quelle della Sardegna, della Sicilia, delle Calabrie, nelle acque di Palinaro e parecchie in quelle della Corsica.

I marinari imbarcati su le stesse furono 3110. Queste restarono per cinque mesi alla pesca, ritornando nell'ottobre ultimo a Torre del Greco, meno una sola, la Martingana l'*Invincibile*, che essendo stata investita nel Canale di Procida dal vapore francese *Tomaney* andò a picco. L'equipaggio fortunatamente venne salvato. Il Governo ha esatto di diritti dalle barche partite per la pesca 6865 lire e 92 centesimi. Il valore del corallo pescato ascende alla non lieve somma di tre milioni di franchi.

Da questi semplici ragguagli si può benissimo giudicare di quanta importanza è per Torre del Greco la industria del corallo e quali proporzioni potrebbe assumere, se quegli industriali non si limitassero solamente a dare la materia prima, ma a migliorare ed ingrandire le officine di lavoro; metter su qualche grande fabbrica, che potesse sul luogo diventare il centro produttivo del corallo manifatturato, accrescendo così di mille doppi la ricchezza di quel paese e dando un maggiore impulso al rischioso mestiere di quegli arditi pescatori.

— La *Perseveranza* pubblica quanto segue intorno all'Esposizione apistica che si tiene in questo momento nel palazzo del R. Istituto tecnico superiore di Milano ed intorno ai premii ed alle menzioni onorevoli che vi sono stati distribuiti:

Moltissimi e svariati sono i prodotti apistici ed attrezzi esposti, e troppo ci vorrebbe a darne il dettaglio.

Pubblichiamo con piacere i nomi di coloro che ottennero il premio e la menzione onorevole.

Un particolar cenno però dobbiamo fare dei bellissimi preparati microscopici del nobile Gaetano Barbò, dedicati al prof. Dubini dottor Angelo, per la esattezza e precisione con cui furono eseguiti, e una parola di lode anche a quelli dell'ing. Francesco Clerici di Cuggiono.

Bellissima e ricca esposizione di miele è quella del signor conte Luigi dal Verme, raccolto in Torre d'Albera, come pure sono molto eleganti i tinozzini riempiti di miele, esposti dai signori Barbò nob. Gaetano e prof. Dubini dott. Angelo. Ecco ora l'elenco sopradetto, distinto per materia:

Primo premio, medaglia d'argento. — Società Sartori e C. di Milano per miele e cera.

Il premio, medaglia d'argento per cera: Lampugnani Domenico di S. Angelo Lodigiano, Lampugnani Costante di S. Angelo Lodigiano.

Il premio, medaglia d'argento per miele: Fumagalli Stefano, Parco di Monza.

Medaglia di bronzo. — Società Sartori e C. di Milano per tentativo fatto di ottenere lo zucchero dal miele.

Menzioni onorevoli per miele. — Gabrio conte Lurani di Milano, Garavaglia di Soresina e Marenghi di Castelverde (provincia di Cremona).

Ferrante principe Gonzaga di Volta Mantovana, Tovo prof. Giacomo di Merate, Vela Lorenzo di Milano, Società Cremonese di apicoltura.

Jacquet Isidoro di Villarvolare presso Bulle (Svizzera) per pareti artificiali.

Dalla Guda fratelli di Milano per specialità di miele. Balconi Ambrogio di Cernusco al Naviglio per cera ed aceto.

Attrezzi, medaglia di bronzo. — Società Sartori e C. di Milano. Albè Battista di Milano per Torchio.

Menzione onorevole. — Giovanni Brambilla di Milano. Clerici Carlo di Milano per affumicatore.

Fiori in cera. — Candia Marcello di Corsico. Menzione onorevole.

Premii fuori concorso per preparati microscopici:

Medaglia d'argento. — Barbò nob. Gaetano di Milano.

Medaglia di bronzo. — Clerici ing. Francesco di Cuggiono.

— In un articolo pubblicato dall'*Osservatore Triestino* col titolo: « l'Istruzione agricola in Germania » si leggono le seguenti informazioni:

Nel regno di Prussia propriamente detto, comprendente le provincie di Prussia Brandeburgo, Pomerania, Posen, Slesia, Schleswig-Holstein, Annover, Westfalia, Assia-Nassau e Prussia Renana, esistono quattro Accademie o Istituti superiori d'agronomia, cioè ad Eldena, a Proskau, a Poppelsdorf e a Berlino, le quali nel semestre estivo 1870 avevano in complesso un numero di studenti di 219, che si ridussero poi nel semestre invernale 1870-71 a 126 in causa della guerra. Tale numero però non rappresenta ancora tutti che annualmente ricevono un'istruzione agronomica superiore, perchè in queste provincie molti si recano nella Germania centrale o del sud, ove fra i molti Istituti di tal genere se ne vantano alcuni come specialità, così ad esempio solo ad Halle nell'estate 1870 di 163 studenti, 108 erano prussiani.

A lato di questi Istituti funzionano altri così detti « medi e bassi » (mittel-und niedere Ackerbauschule) che nel 1870 soltanto nelle accennate provincie erano 27, dei quali 3 Istituti dello Stato, che importano una spesa annua di lire 30,000, gli altri privati (fondati e mantenuti da grandi proprietari o da Comizi agrari) sussidiati per complessive lire 112,000 all'anno. Di essi la maggior parte ha unito un podere di una estensione media di ettari 50, tutti hanno

un'impronta eminentemente pratica e professionale, l'istruzione è alternata con lavori e dimostrazioni sul campo e la durata dei corsi è d'ordinario da 2 a 3 anni.

Aggiungasi a ciò le stazioni chimico agricole, le scuole agricole speciali, le invernali, le domenicali, le biblioteche rurali, società agrarie per ogni circolo, Comizi per ogni provincia e un Comitato ordinatore per tutte, frequenti esposizioni speciali per regioni, e non ci sarà più difficile comprendere perchè l'agricoltura in quel paese progredisce tanto.

Ma chi ancor meglio può capacitarci dell'importanza dell'istruzione agricola e del bisogno di innestare la scienza nelle pratiche rurali, è il Würtemberg. Un piccol regno con una popolazione di 1,778,000 abitanti, possiede una delle più riputate Accademie agricolo-forestali, a Hohenheim, con podere modello, stazione chimico-agricola, scuola pratica professionale per 25 giovani, scuola speciale pei giardinieri, con annualmente uno o più dei corsi di praticultura e drenaggio, per pecorai, per maniscalchi, per campari comunali e pei maestri di scuola. Inoltre tre altre scuole agrarie pratiche con poderi da ettari 120 a 170 per 12 allievi ciascuna (piccoli proprietari, fittabili, fattori, castaldi), nelle quali l'allievo obbligato per tre anni pel lavoro che presta, riceve istruzione, alloggio, alimento, e per di più un premio annuale in danaro. Infine una scuola speciale pratica di frutticultura, ed altra di viticultura e vinificazione.

Ciò per la parte professionale, ma l'istruzione generale avanzatissima in quel paese ha reso possibile anche un'istruzione agricola popolare, e nel 1870 si contarono: Numero 200 scuole agricole libere con 4067 scolari, 563 scuole agricole serali obbligatorie (dai 14 ai 16 anni nelle campagne) con 10738 scolari, 92 comuni con radunanze serali a scopo agricolo, visitate da 2759 persone, 126 sale di lettura con 3951 lettori, e finalmente 586 comuni, possedendo una biblioteca rurale, distribuirono 58996 volumi.

— S. M. l'imperatore d'Austria accordò alla imperiale Società Geografica di Vienna la somma di fiorini 2000 per sopperire alle spese preliminari per la spedizione da farsi al polo artico nell'anno 1872. Inoltre, l'imperatore promise ulteriori elargizioni sopra i suoi fondi privati, ed approvò che la direzione della suddetta impresa venga nuovamente affidata al tenente di vascello Weyprecht, e al primo tenente Payer.

— I fogli austriaci pubblicano la notifica del concorso per la esecuzione delle medaglie che serviranno di premio per l'Esposizione di Vienna. Il concorso è generale, e vi sono ammessi tutti gli artisti così austriaci, come esteri. Le medaglie da eseguirsi sono cinque, così specificate:

a) Per opere di belle arti la *medaglia d'arti*;

b) Gli espositori che presero parte a precedenti esposizioni mondiali, verranno premiati, pei progressi che avessero fatti i loro prodotti dopo l'ultima esposizione in cui furono distinti, colla *medaglia di progresso*;

c) Quelli che inviano per la prima volta ad un'esposizione mondiale ottengono la *medaglia del merito*, in riconoscimento dei meriti loro dal punto di vista economico o tecnico;

d) La *medaglia pel buon gusto* a quegli esponenti, i cui prodotti dimostrano rispondere alle esigenze del buon gusto, quanto al colore e alla forma esterna; e finalmente

e) La *medaglia per collaborazione* a quei collaboratori che, secondo le indicazioni degli espositori, presero parte importante al miglioramento degli oggetti esposti.

Tutte le medaglie saranno coniate in bronzo. Ogni modello che verrà prescelto sarà pagato con 50 zecchini d'oro austriaci. La notificazione che contiene tutti i particolari del concorso reca la data di Vienna 30 novembre.

DIARIO

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* di Berlino smentisce le dicerie di alcuni giornali relative ad un'alterazione di rapporti tra la Russia e la Germania, e ricorda la festa militare dell'Ordine di San Giorgio.

Nella seconda Camera del Parlamento prussiano, e alla seduta del 9 dicembre, il ministro delle finanze, presentando il disegno di legge sulla riforma relativa alle imposte, dichiarò che sulla contribuzione francese di guerra sono stati finora pagati 1175 milioni.

Nei prossimi cinque mesi avrebbero a pagarsi 650 milioni; altri pagamenti sono ad eseguirsi nel marzo 1873; il saldo si dovrà operare nel 1874. La riforma del sistema delle imposte fu regolata sui pagamenti fatti, non su quelli avvenire. Il governo prussiano, soggiunse il ministro, fu guidato dal pensiero di alleggerire il peso dei balzelli a vantaggio delle classi meno agiate della popolazione, e di aumentare il valore al sistema delle imposte dirette.

Nella Camera ungherese dei deputati, il signor Toth, ministro della giustizia, rispondendo ad una interpellanza del deputato Helfy, disse che in Ungheria l'Internazionale meditava progetti sinistri, e che vi si adoperava a fare una propaganda formidabile. Soggiunse che dessa mirava a impadronirsi della fortezza di Buda, incendiare la capitale, rovesciare il governo, e mutare radicalmente tutto quanto l'ordine sociale.

Sul messaggio del signor Thiers, il *Journal des Débats* fa le seguenti riflessioni: « Uno tra i punti del messaggio presidenziale, che ci pare degno di una particolare attenzione, è quello in cui si tratta della condizione morale del paese. Il signor Thiers, meglio d'ogni altro, può esserne bene informato. I ragguagli d'ogni natura, ufficiali od ufficiosi gli pervengono in abbondanza, ed inoltre, per conseguire un apprezzamento esatto delle cose, è aiutato dalla sagacia maravigliosa del suo ingegno essenzialmente positivo e pratico. Gli si può quindi prestar fede allorquando egli dice che il paese nel suo complesso è savio, salvo qualche rara eccezione; che resiste alle istigazioni dei partiti, e che han torto coloro che, attratti dalle nostre sventure, non vogliono riconoscere un miglioramento notevole nell'opinione pubblica. »

I diari di Berlino recano notizie telegrafiche, secondo le quali il principe Federico Carlo di Prussia, il principe Augusto del Würtemberg, il duca Paolo di Meclemburgo-Schwerin, parecchi generali prussiani e di altri paesi tedeschi, invitati per la festa dell'ordine di San Giorgio, sono giunti a Pietroburgo nel pomeriggio del 5 dicembre. L'imperatore Alessandro li ha salutati a Zarkoje-Selo, e quindi li ha accompagnati a Pietroburgo. Al banchetto che ebbe luogo in occasione della festa, lo czar propinò « alla salute dell'imperatore Guglielmo, il cavaliere più anziano dell'ordine » e propinò pure alla salute degli altri cavalieri di San Giorgio, che fan parte dell'esercito tedesco; quindi soggiunse: « desidero e spero che l'intima amicizia, che ora ci unisce, durerà nelle future generazioni, come pure la fratellanza delle due armate, la quale sussiste da un tempo immemorabile. In ciò scorgo la migliore guarentigia della pace e dell'ordine legale in Europa. »

I giornali di Parigi ci son giunti col testo del messaggio letto dal signor Thiers nella seduta del giorno 7 dell'Assemblea francese.

La lunghezza estrema di questo documento impedendoci di riprodurlo nella sua integrità, ne riferiamo qui taluni brani principali, riassumendo gli altri.

Il signor Thiers cominciò dal dire che ad ogni giorno che passa la Francia si trova più vicina allo scopo di veder ristabilita la pace all'interno ed all'estero e riorganizzati i servizi scomposti dalla guerra esterna e dalla guerra civile.

Certo i risultati che sonosi ottenuti sinora sono lontani dai legittimi desiderii; ma se si paragona la situazione presente della Francia con ciò che essa era al principio dell'anno si vede che dei mutamenti considerevoli nel senso del bene sono già stati operati.

Perchè tali mutamenti possano meglio apprezzarsi il signor Thiers fece un paralello tra le condizioni nelle quali il governo imperiale lasciò la Francia, attribuendo al governo medesimo la responsabilità di aver provocata la guerra dopo dieci anni di falsa politica e senza prepararvisi in modo alcuno, colla condizione attuale delle cose.

« Le relazioni coll'Europa sono diventate pacifiche e benevole; le principali difficoltà colla Prussia sono regolarizzate; vi erano quaranta dipartimenti occupati, ora essi non sono che sei; 2 miliardi della indennità di guerra sopra 5 sono stati pagati o stanno per esserlo. Il credito si consolida; l'esercito si ricostituisce; l'industria torna ad approvvigionare i magazzeni; l'ordine materiale può dirsi ristabilito come provasi dal disarmo delle guardie nazionali che venne operato senza inconvenienti. Soltanto l'ordine morale così facile a turbarsi lascia a desiderare soprattutto nei dipartimenti del mezzodì dove le passioni dei partiti si risentono dell'ardore del clima. Ciò che inoltre manca al paese per una compiuta calma è un'altra cosa, una cosa che non dipende dal Governo, che è in poter vostro e che non sarebbe prudenza il precipitare: un avvenire ben definito. Questo benefizio vuolsi chiederlo al tempo, a Dio solo padrone del tempo, a Dio solo dispensatore delle cose e prepararvisi colla pazienza, col sangue freddo e la perspicace intelligenza della società moderna. »

« Quanto a noi, vostri semplici delegati, il nostro unico ma imperioso dovere è di riorganizzare il paese, ed è a questo còmpito già molto laborioso che abbiamo consacrato le nostre veglie e le nostre diligenze. È del progredire di questa impresa che noi vi dobbiamo oggi un resoconto fedele. »

A questo punto il signor Thiers imprese a parlare della situazione esterna cominciando dal dichiarare che essa è così calma come appena la Francia poteva sperarla dopo una guerra infelice e dal protestare che la Repubblica vuole la pace, null'altro che la pace per potersi ricostituire; a tale che, se nuove complicazioni dovessero sorgere, esse non potrebbero mai essere imputabili alla Francia. « La Francia vuole la pace e dichiara sul suo onore che essa non fallirà a questa con parola solennemente data. »

« Del resto, soggiunse il presidente, le vedute della Francia sono oggi quelle di tutti gli Stati. Quelli che hanno presa parte alla guerra sono faticati; quelli che non vi parteciparono ne sono sgomenti. La guerra si fa oggi con dei mezzi terribili che qualunque onest'uomo, principe o cittadino, deve rifuggire dall'idea di esporvi l'umanità senza una necessità inevitabile. La Francia che avrebbe diritto di esser malcontenta della sua sorte vuole la pace, gli altri Stati la vogliono com'essa, per modo che nessuna previsione possibile fa temere la guerra. »

Quivi il signor Thiers si fece a parlare delle relazioni speciali della Francia colle diverse potenze europee, cominciando colle seguenti parole:

« Allorchè voi ci avete lasciati, stavano per essere firmate delle convenzioni colla Germania, relativamente allo sgombero di sei dipartimenti occupati. La Germania chiedeva dei vantaggi commerciali per l'Alsazia-Lorena, già convenuti in principio dal trattato di Versailles. Quanto al pagamento dei due miliardi, abbiamo voluto evitare una crisi monetaria. Noi avevamo effetti a 6, 7 ed 8 mesi di scadenza. L'imperatore di Germania si è contentato della firma del ministro delle finanze e del presidente della Repubblica, ed ha rinunciato alla garanzia dei banchieri, di modo che tutte le difficoltà essendo state appianate, la Francia non ha più che da adempiere, alle epoche stabilite, gli impegni ch'essa ha presi. Quanto a me, sempre preoccupatissimo degl'interessi della nostra industria, credevo che, se la Francia aveva potuto sopportare durante due secoli la concorrenza dell'Alsazia-Lorena, senza veruna protezione, essa potrebbe sopportare questa concorrenza durante un anno e mezzo. »

Parlato lungamente delle combinazioni e delle trattative cominciate prima e poi rotte e di nuovo conchiuse e riprese colla Germania per regolare i rapporti commerciali relativi all'Alsazia ed alla Lorena, il signor Thiers fece attestazione che egli ha continuamente in cuore le popolazioni dei dipartimenti ancora occupati, e diresse loro la supplica di tollerare con rassegnazione i dolori dei quali sono afflitte e di non abbandonarsi a risentimenti, i quali individualmente presi sono biasimevoli e come azioni in se medesime e per le rappresaglie e i maggiori dolori che provocano anche contro gli innocenti.

Dei trattati di commercio, e specialmente di quelli anglo-francese, franco-belga e franco-prussiano, il signor Thiers disse di crederli esiziali all'industria francese, e di reputare indispensabile il denunziarli, non già per sostituirvi un assoluto sistema di reazione, ma soltanto per sostituirvi la protezione di tariffe sufficienti, perchè le industrie francesi non rimangano schiacciate dalla concorrenza forestiera.

Trattenutosi a lungo sulle questioni attinenti alle relazioni commerciali dipendenti dai trattati, e specialmente sulle pratiche amichevoli fattesi in ordine al trattato coll'Inghilterra, il signor Thiers brevemente accennò ai rapporti della repubblica colle altre potenze, esprimendosi così:

« Riguardo alla Spagna, le relazioni rimangono, come sempre lo furono, amichevolissime. Noi non permettiamo che si organizzino da noi dei partiti contro il suo governo, ed essa terrà la stessa condotta a nostro riguardo. Noi siamo pure in eccellenti relazioni con la Svizzera e il Belgio, la cui indipendenza è rispettabile e sarà sempre rispettata da noi. Coll'Italia noi conserviamo pure buoni rapporti, e l'indipendenza della Santa Sede dovrà essere rigorosamente mantenuta. Riguardo a Roma stessa, noi non diamo consigli, poichè non ne diamo ad alcuno, e meno ancora ad un vecchio, che ha tutti i nostri rispetti e tutte le nostre simpatie.

« In quanto concerne l'Austria, noi facciamo voti per la sua prosperità.

« Quanto alla Russia, noi abbiamo con essa le migliori relazioni, ed esse sono il risultato di un apprezzamento illuminato e reciproco dell'interesse fra i due Stati. Non vi è quindi inquietudine da nessuna parte. Il commercio ed il lavoro possono riprendere una fiducia intera, e coloro che volessero turbarli coi loro timori sono affatto fuori della verità che il capo dello Stato non nasconderà giammai. »

Poscia il presidente entrò a discorrere degli affari interni, delle finanze, dicendo che la situazione è grave, ma che colla prudenza, colla saviezza e con una economia perseverante, si potrà uscirne. Giustificò il sistema adottato per raccogliere le somme necessarie al pagamento dell'indennità di guerra. Accennò alla crisi monetaria. Si trattenne sulla riorganizzazione dell'esercito dicendo che essa progredisce a gran passi sulla base dell'istruzione e della disciplina.

Da ultimo il signor Thiers parlò delle condizioni dei partiti dichiarando che a questo punto cessava la competenza sua e cominciava quella dell'Assemblea poichè dessa è il sovrano. « La costituzione di un governo definitivo vi concerne, egli disse, e noi usurperemmo i vostri diritti, assumendo, a questo riguardo, una iniziativa precipitata. Voi siete sovrani, io non sono che un semplice amministratore delegato; sarebbe una temerità da parte nostra di farvi proposte costituzionali, ma noi siamo pure deputati, e se sollevate queste questioni, vi risponderemo con franchezza e lealtà. »

Il signor Thiers constata che, salvo poche eccezioni, il paese è saggio. « I partiti soli vorrebbero non esserlo; è da essi soltanto che bisogna guardarci, contro di essi bisogna armarci di sangue freddo, di coraggio e di energia. Bisogna elevarsi al disopra di essi alla suprema giustizia, alla suprema moderazione, alla suprema fermezza, è alla maggioranza che io mi rivolgo. Se la mia devozione vi è utile ancora per alcuni giorni, voi potete contarvi; se essa non vi è indispensabile, se la vostra saviezza non approva le mie idee in qualche parte, non esitate, fate un segno, un solo; ritornato operaio fedele, sommesso, io vi riconsegnerò l'opera che mi avete affidata in miglior stato di quello in cui l'ho ricevuta. »

Camera dei Deputati.

Comunicati un telegramma della Giunta municipale di Buccheri che offriva le sue felicitazioni per l'inaugurazione del Parlamento italiano in Roma, e una lettera del sindaco di Torino che ringraziava dell'onore impartito a quella città dalla Rappresentanza nazionale, dedicandole, appena insediata in Roma, uno dei suoi primi pensieri; la Camera nella tornata di ieri approvò a scrutinio segreto la legge riguardante i bilanci definitivi della entrata e della spesa del 1871: approvò il bilancio di prima previsione pel 1872 del Ministero degli Affari Esteri, di alcuni capitoli del quale trattarono i deputati Pissavini, Sineo, Mellana, Mussi, Della Rocca, Merizzi, il Ministro degli Affari Esteri e il relatore Guerrieri-Gonzaga. Cominciò quindi la discussione del bilancio dello stesso esercizio del Ministero di Grazia e Giustizia che diede argomento ad osservazioni dei deputati Della Rocca, Sineo, Salaris, Romano, a cui rispose il Ministro del detto Dicastero.

ACCADEMIA REALE DELLE SCIENZE
DI TORINO.

Classe di scienze morali, storiche e filologiche.

Programma.

Le lettere greche furono sempre in Italia con particolare studio coltivate come cosa, diremmo quasi, nostrale. Le attinenze storiche ed etnografiche che unirono con vincolo di affinità sin dai tempi antichi l'Italia e la Grecia, fecero sì che in Italia le menti si trovassero forse più che altrove aperte alle manifestazioni intellettuali della Grecia, alla bellezza, all'efficacia del greco idioma. Ond'è che i portati dell'ingegno greco e la lingua ellenica così largamente si diffusero e si radicarono in Italia.

Allorchè dopo una lunga oscurità tornarono a nuova luce gli studi greci, fu l'Italia che prima li raccolse, li coltivò, li rinvigorì e ne fece potente mezzo di risorgimento letterario e scientifico in Europa.

L'Accademia, giudicando che un lavoro sugli studi greci in Italia negli ultimi quattro secoli, sull'influenza che ebbero, sui vestigi che lasciarono nella letteratura e nella lingua italiana, sarebbe un tema di non mediocre importanza tanto sotto l'aspetto storico, quanto sotto l'aspetto letterario, propone al concorso il seguente tema:

« Esporre il movimento degli studi greci in « Italia dalla metà del secolo XV alla metà del « secolo XIX, e determinare la particolare in- « fluenza di questi studi così sulla filosofia come « sulla letteratura italiana. »

I lavori dovranno essere presentati non più tardi del 15 giugno del 1873, in lingua italiana, latina o francese, manoscritti, senza nome d'autore.

Porteranno un'epigrafe ed avranno unita una polizza sigillata con dentro il nome e l'indirizzo dell'autore, e di fuori la stessa epigrafe che nel manoscritto. Se questo non vincerà il premio, la polizza verrà abbruciata. Sono esclusi dal concorso i soli accademici residenti.

I pieghi dovranno esser suggellati ed indirizzati franchi di porto alla Reale Accademia di scienze di Torino.

Di quelli che verranno consegnati alla Segreteria dell'Accademia medesima si darà ricevuta al consegnante.

Lo scritto premiato si stamperà, se l'autore il consente, nei volumi delle *Memorie accademiche*; l'autore ne riceverà cento esemplari a parte, e conserverà per le successive edizioni il suo diritto di proprietà.

Il premio, che l'Accademia propone all'autore della migliore memoria, è una medaglia d'oro del valore di lire 1500.

Torino, il 27 novembre 1871.

Il Presidente FEDERICO SCLOPIS. — *L'Accademico Segretario* GASPARE GORRESIO.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Vienna, 11.

È smentita ufficialmente la voce che si tratti di prorogare l'apertura dell'Esposizione universale.

Francoforte, 11.

La Convenzione addizionale al trattato di pace fu conchiusa oggi fra i plenipotenziari tedeschi e francesi, i quali sono di già partiti.

Belgrado, 11.

Il giornale ufficioso, il *Jedinstwo*, dichiara che nessuna relazione esiste fra il viaggio del principe Milano nella Livadia e i rapporti della Serbia coll'Ungheria. Dice che la Serbia desidera di vivere in amicizia coi propri vicini e domanda che le si lasci coltivare insieme all'amicizia coll'Ungheria, di cui occorre ancora avere le prove, l'antica amicizia colla Russia.

Versailles, 11.

L'Assemblea approvò in prima lettura la proposta che proibisce ai membri dell'Assemblea di accettare funzioni pubbliche stipendiate.

Approvò l'urgenza per la revisione delle leggi relative alla repressione della stampa.

Borsa di Vienna — 11 dicembre.

	9	11
Mobiliare	318 —	320 —
Lombarde	203 50	203 50
Austriache	397 —	396 50
Banca Nazionale	810 —	811 —
Napoleoni d'oro	9 32 1/2	9 32 1/2
Cambio su Londra	117 55	117 65
Rendita austriaca	68 80	68 65

Borsa calma.

Borsa di Berlino — 11 dicembre.

	9	11
Austriache	224 —	225 —
Lombarde	114 1/2	114 1/2
Mobiliare	180 —	180 3/4
Rendita italiana	62 3/8	62 3/4
Tabacchi	— —	— —

Borsa ferma.

Borsa di Londra — 11 dicembre.

	9	11
Consolidato inglese	92 —	92 1/8
Rendita italiana	64 1/2	64 1/2
Lombarde	— —	— —
Turco	48 1/4	48 1/4
Spagnuolo	32 7/8	32 7/8
Tabacchi	— —	— —

Borsa di Parigi — 11 dicembre.

	9	11
Rendita francese 3 0/0	56 50	56 70
Rendita francese 5 0/0	90 50	90 72
Rendita italiana 5 0/0	66 30	66 40
Ferrovie Lombardo-Venete	445 —	448 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	251 —	253 —
Ferrovie romane	132 —	133 —
Obbligazioni romane	176 —	178 —
Obbligaz. Ferrovie Vitt. Em. 1863	188 75	189 —
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	198 —	198 —
Consolidati inglesi	— —	— —
Cambio sull'Italia	4 1/4	4 1/2
Credito mobiliare francese	— —	— —
Obbligaz. della Regìa Tabacchi	— —	495 —
Azioni id. id.	720 —	720 —
Londra, a vista	25 80	25 84
Aggio dell'oro per mille	14 3/4	15 —
Prestito	— —	— —

Il prezzo d'**Associazione** alla *Gazzetta Ufficiale* è modificato come in appresso:

Per la *Gazzetta Ufficiale, coi Rendiconti ufficiali* della *Camera dei deputati* e del *Senato del Regno*,

	ANNO	SEM.	TRIM.
ROMA, all'ufficio del giornale . . L.	40	21	11
A domicilio ed in tutto il Regno »	48	25	13

Per la sola *Gazzetta Ufficiale*, senza i *Rendiconti del Parlamento*:

	ANNO	SEM.	TRIM.
ROMA, all'ufficio del giornale . . L.	32	17	9
A domicilio ed in tutto il Regno »	36	19	10

TELEGRAMMA METEOROLOGICO

Roma, 11 dicembre.

Abbassamento notabile del barometro al Nord dell'Europa e al Sud dell'Italia; nella stessa regione italiana evvi anche un tempo burrascoso. 759 mm. Pietroburgo e Palermo, 61 Christiansund ed Aparanda. 68 Stocolma e Roma. 68 Nairn, Trieste e Barcellona. 72 Yarmouth, Vienna e Bajona. 75 Brest, Penzance e Valentia.

In Roma poco prima del mezzodì si è levata una fierissima tramontana che ha durato fino a tarda notte.

Barometro ascendente.

MINISTERO DELLA MARINA.
UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 11 dicembre 1871, ore 19.

Pioggie abbondanti in tutta la Sicilia. Cielo generalmente nuvoloso nel Sud della Penisola, sereno nel centro e nel Nord. Il Mediterraneo è mosso, l'Adriatico agitato. Continuano a dominare i venti di greco. Il barometro si è poco alzato nel Nord e nel centro, è rimasto quasi stazionario sulle coste del Mediterraneo inferiore, è sceso da 4 a 5 mm. nelle Puglie. Il termometro è sotto lo zero di 11 gradi ad Aosta, di 8 gradi a Moncalieri, di 5 a Persiceto, a Firenze e a Camerino, di 4 a Venezia e a Urbino. Barometro salito e cielo generalmente nuvoloso in Austria. Continueranno ancora a predominare i venti Nord-Est, ed agiteranno l'Adriatico e lo Jonio.

FEA ENRICO, Gerente

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA, via de' Lucchesi, n. 3-4.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 12 dicembre 1871.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DENARO	VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Genova	30	— —	—	Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 71	— —	70 —
Napoli	30		— —	Consolid. Romano 5 0/0	»	— —	69 85
Livorno	30	— —	—	Imprestito Nazionale	1 ottob. 71	— —	84 75
Firenze	30	— —		Detto piccoli pezzi	»	— —	85 25
Venezia	30	99 60	— —	Obblig. Beni Eccles. 5 0/0	»	— —	— —
Milano	30	— —	—	Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 ottob. 71	537 50	503 —
Ancona	30	—	— —	Detti Emissione 1860-64	»	— —	68 50
Bologna	30	— —		Detti concambiati	»	— —	67 25
Parigi	90	— —	— —	Prestito Romano, Blount	»	— —	65 90
Marsiglia	90	103 50	103 —	Detto Rothschild	1 dicemb. 71	— —	67 25
Lione	90	— —	— —	Banca Nazionale italiana	1 luglio 71	1000	2550 —
Londra	90	26 82	26 72	Banca Nazionale Toscana	1 gennaio 71	1000 —	1817 —
Augusta	90	—	—	Banca Romana	1 luglio 71	1000 —	1495 —
Vienna	90	— —	— —	Banca Generale		— —	588 —
Trieste	90			Azioni Tabacchi	»	500	— —
		Marenghi d'oro da 20 fr.		Obbligazioni dette 6 0/0	»	500 —	— —
			— —	Strade Ferrate Romane	1 ottobre 65	500	130 —
				Obbligazioni dette	1 luglio 71	500	185 —
				Strade Ferrate Meridionali	»	500 —	— —
				Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500 —	— —
				Società Romana delle Miniere di ferro		537 50	— —
				Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 luglio 71	500	630 —
				Gas di Civitavecchia	»	500	430 —
				Pio Ostiense	»	430 —	72 —
				Società pe' terreni di Roma, per ogni azione versate lire 150	»	500 »	620 »

Visto: *Il Deputato di Borsa* GIUSEPPE RIGACCI.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 11 *dicembre* 1871.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	762 1	763 0	762 8	765 7	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	= - 0 3	5 9	5 0	1 0	TERMOMETRO
Umidità relativa	58	39	39	57	Massimo = 6 4 C. = 5 1 R.
Umidità assoluta	3 02	2 73	2 56	3 05	Minimo = 2 6 C. = — 2 1 R.
Anemoscopio	N. 3	N. 14	N. 25	N. 25	
Stato del cielo	10. belliss.	10. belliss.	10. bello assai	10. chiariss.	

Ospizio di San Michele

Avviso di rinnovazione di asta

per forniture di generi ed oggetti diversi.

Essendo andato deserto per mancanza di oblatori l'esperimento di asta per li seguenti generi ed oggetti occorrenti per uso di questo Pio Istituto nel prossimo anno 1872, cioè:

1. Alcuni generi di pizzicheria enunciati nel relativo capitolato.
2. Formaggio di stagione per la quantità di ventotto quintali, e ricotta.
3. Ovi così detti di piazza relativamente alla compra.
4. Olio di olive litri cinquemila, metà da condire, metà da ardere.
5. Calzature per vecchi e per ragazzi.

Si rende perciò noto al pubblico che d'ordine di Sua Eccellenza il signor Commissario di quest'Ospizio D. Emmanuele de'Principi Ruspoli, gli esperimenti di asta di ognuno dei sunnotati articoli avranno luogo separatamente avanti il sottoscritto sostituto Commissario del Pio Istituto nel giorno 23 dell'andante mese, alle ore 9 antimeridiane, nelle camere della Computisteria locale, posta in San Michele a Ripa Grande, e si procederà col mezzo di offerta segreta, a forma in tutto e con le norme prescritte dal vigente regolamento, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, avvertendo a senso dell'articolo 88 di detto regolamento che si farà luogo alla aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Quindi è, che chiunque bramasse attendere alle suddette forniture dovrà nel termine di giorni quindici a contare da dimane presentare nella Computisteria suddetta la sua offerta, relativa all'articolo od articoli cui intende concorrere, scritta in carta di bollo da lire una, e sottoscritta, chiusa e sigillata, enunciando in essa distintamente il prezzo dei generi ed oggetti notati nel rispettivo articolo, ed eleggendo il suo domicilio in Roma per qualunque degli effetti scatenti dall'asta e dal relativo contratto, nel quale dovrà l'aggiudicatario uniformarsi a tutte le condizioni, oneri ed obblighi espressi nel relativo capitolato, che per ciascuna fornitura sarà ostensibile nella stessa computisteria negli enunciati giorni dalle ore 10 antimeridiane all'una pomeridiana, esclusi quelli festivi.

Condizioni principali.

1. La fornitura di ciascun articolo sopraindicato si farà per un anno da principiare col 1° gennaio 1872 e terminare col 31 dello stesso anno, e la consegna dei generi ed oggetti compresi nella fornitura si effettuerà nell'Ospizio di San Michele a Ripa Grande, a seconda delle richieste che ne verranno fatte a ciascun fornitore dal superiore locale, ovvero dai ministri da esso all'uopo incaricati.

2. Ciascun concorrente, compreso anche il vigesimario, dovrà depositare e rendere ostensibile, precedentemente all'esperimento d'asta, la ricevuta del deposito effettuato presso l'esattore del Pio Istituto signor Flaminio Ricci, domiciliato via della Colonna, n. 28, colle seguenti norme, cioè della somma di lire mille i concorrenti alle forniture degli articoli uno, tre, quattro e cinque, e di lire cinquecento i concorrenti alla fornitura dell'articolo due.

3. I concorrenti alla fornitura dell'articolo quinto dovranno anteriormente all'esperimento di asta consegnare nella Computisteria suddetta i relativi campioni, a forma del capitolato, e non accettandosi uno di essi dal superiore locale saranno esclusi i respettivi concorrenti dal detto esperimento.

4. Chiuso l'incanto, i depositi saranno restituiti ad ognuno dei deponenti, meno quello effettuato dal maggiore oblatore, che dovrà essere aumentato di lire duecento in quanto ai concorrenti alle forniture degli articoli uno, tre, quattro e cinque, e di altre lire cento il concorrente alla fornitura dell'articolo due, e tali respettivi aumenti dovranno effettuarsi priachè il contratto di fornitura sia ridotto in forma pubblica mentre gli enunciati depositi si riterranno dall'Ospizio a garanzia della esatta osservanza del rispettivo contratto.

5. Il deliberamento, sebbene obbligatorio per gli aggiudicatari, non sarà però definitivo se non quando entro il termine di giorni quindici decorribili da quello dell'avvenuta aggiudicazione nessuno abbia presentata un'offerta in ribasso, che non potrà essere inferiore al ventesimo della somma offerta dagli aggiudicatari.

6. Decorsi gli enunciati giorni quindici i maggiori oblatori delle rispettive forniture dovranno presentarsi entro il termine di giorni otto per ridurre in forma pubblica mediante la stipulazione i rispettivi contratti, i quali sebbene siano per essi obbligatorii, nei rapporti però dell'Amministrazione dell'Opera Pia restano vincolati dalla superiore approvazione della Deputazione Provinciale.

7. I maggiori oblatori, a profitto dei quali saranno stipulati li contratti di forniture, dovranno sostenere tutte le rispettive spese occorse ed occorrenti tanto per l'asta che pel relativo contratto di fornitura da stipularsi.

Dall'Ospizio di San Michele, questo dì 7 dicembre 1871.

Il Sostituto Commissario
5179 Commend. NICCOLA avv. ANNIBALDI.

INTENDENZA DI FINANZA DI POTENZA

Avviso d'Asta.

Avendo il Ministero delle finanze con telegramma del 5 corrente mese dichiarato irregolare l'intero procedimento tenutosi per l'appalto del dazio consumo nei comuni aperti del circondario di Melfi, si rende noto al pubblico che il giorno 14 dicembre 1871, alle ore 12 meridiane, si provvederà all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nei comuni aperti del circondario di Melfi descritti nella sottonotata tabella.

1. L'appalto avrà la durata di quattro anni, dal 1° gennaio 1872 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere alla riscossione anche nei comuni appaltati delle addizionali e dazi comunali, dividendo con ciascun municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 16 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e secondo le prescrizioni del regolamento generale pei dazi interni di consumo, approvato col Real decreto del 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo è di lire 28,300, come da garentita offerta privata del signor Biagio Padula.

4. Gli incanti si faranno per mezzo dell'estinzione delle candele presso questa Intendenza di finanza, nei modi stabiliti dal regolamento sulla contabilità generale approvato col Regio decreto del 4 settembre 1870, n. 5852.

5. Chiunque intenda concorrere allo appalto dovrà provare di aver depositato a garanzia della offerta, nella tesoreria provinciale, o in una delle circondariali, una somma eguale al sesto del canone annuo attribuito ai comuni compresi nell'appalto.

6. L'offerente dovrà indicare il domicilio da lui eletto. Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Presso l'Intendenza di finanza, la prefettura e le sottoprefetture della provincia sono ostensibili i capitoli d'onere.

8. Con altro avviso si indicherà l'avvenuta aggiudicazione. I fatali utili per l'offerta d'aumento del ventesimo scadranno col giorno 19 dicembre, alle ore 12 meridiane. Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammissibili, si pubblicherà l'avviso per il nuovo incanto.

9. Seguita l'aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipulazione del contratto, a termini dell'art. 5 dei capitoli d'onere.

10. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione sarà riservata al ministro delle finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'art. 92 del precitato regolamento.

11. La cauzione definitiva del contratto è stabilita in 5 dodicesimi del canone annuo sul quale seguì l'aggiudicazione.

12. In caso di diserzione d'incanto lo stesso giorno 14 dicembre, alle ore 2 pomeridiane, sarà deliberato il lotto all'offerente medesimo, salvo sempre la definitiva approvazione del ministro delle finanze.

13. Le spese tutte del contratto, incluse quelle del presente e dei precedenti avvisi, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario e di mandamento della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale *La Nuova Basilicata*, gazzetta nella quale si fanno le inserzioni legali per questa provincia.

Comuni compresi nell'appalto.

1. Lavello — 2. Pescopagano — 3. Rapone — 4. Ruvo — 5. Castelgrande — 6. Bella — 7. Atella — 8. Barile — 9. Ripacandida — 10. Forenza — 11. Maschito — 12. Montemilone — 13. Palazzo.

Potenza, il dì 7 dicembre 1871.

5205 *L'Intendente:* CASTAGNINO.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

Il pensionario dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, Ghiroli Luigi, ha dichiarato di aver smarrito il proprio certificato d'inscrizione portante il numero 13925 della serie ..., per l'annuo assegno di L. 250 (duecentocinquanta), e si è obbligato di tenere indenne lo Stato da qualunque danno che potesse derivare al medesimo in seguito alla spedizione di un nuovo certificato.

Il pensionario stesso ha inoltre fatto istanza per ottenere il nuovo certificato d'inscrizione.

Si rende consapevole perciò chiunque vi possa avere interesse, che in seguito alla dichiarazione ed alla obbligazione surriferite, il nuovo certificato d'inscrizione verrà al suddetto pensionario rilasciato quando, trascorso un mese dal giorno della pubblicazione del presente avviso, non sia stata presentata opposizione legale a questa Intendenza o al Ministero delle finanze.

A Roma, il 1° dicembre 1871.

5043 *L'Intendente di Finanza.*

INTENDENZA DI FINANZA IN BOLOGNA

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa situata nel comune di Bologna e nella borgata di Corticella al numero ...., la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di Bologna, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi nella suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di	L.	7,142 30
Riguardo al sale di	»	3,850 »
E quindi in complesso di . . .	L.	10,992 30

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, numero 459 (Serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da 50 centesimi, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore. I militari, gl'impiegati e le vedove pensionati dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 8 gennaio 1872.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione, e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali a norma del menzionato decreto reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Bologna, 6 dicembre 1871.

5204 *L'Intendente:* A. FERRARI.

COMPAGNIA GENERALE DEI Canali d'Irrigazione Italiani

CANALE CAVOUR

Si avverte il pubblico che il giorno 20 del corrente dicembre, alle ore 11 del mattino, in Torino, negli uffici della Compagnia, via Cavour, 13, si terranno pubblici incanti per l'appalto della costruzione di un subdiramatore delle acque del canale Cavour sui territori di Cilavegna e Vigevano.

L'appalto vien concesso in un sol lotto, in parte a cottimo ed in parte a misura, per un'entità approssimativa di L. 142,000, escluse le espropriazioni, alle quali provvede direttamente la Compagnia.

Saranno ammessi all'asta coloro che, benevisi alla Compagnia, presenteranno un certificato di idoneità vidimato dall'ingegnere capo della Compagnia dopo la pubblicazione degli avvisi d'asta, e faranno un deposito di L. 20,000 in numerario od in effetti pubblici dello Stato al corso di Borsa.

L'opera dovrà essere compiuta e collaudabile con tutto il mese di marzo 1872.

Torino, 7 dicembre 1871.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
5196 B. CARANTI.

COMMISSARIATO GENERALE della R. Marina nel primo dipartimento

AVVISO D'ASTA

Si notifica che ad un'ora pom. del giorno 30 dicembre 1871 si procederà alla Spezia, nella sala degl'incanti, sita negli uffici del Commissariato Generale, posti nella casa già Perasso presso la darsena interna dalla parte di ponente, avanti il commissario generale a ciò delegato dal Ministero della marina, alla vendita per mezzo di pubblico incanto dello

Scafo foderato di rame nello stato in cui trovasi del R. piroscafo *Vittoria* ora esistente nella seconda darsena del R. arsenale di Spezia e della sua macchina motrice della fabbrica Miller Ravenhill and Salked, a due cilindri oscillanti, della forza nominale di 320 cavalli, nonchè le quattro caldaie di ferro e le carbonaie, il tutto nello stato in cui si trova.

Il prezzo d'asta complessivo è di L. 70,000.

L'aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire il pagamento nel termine di quindici giorni dall'avviso dell'approvazione del contratto di vendita.

La consegna del bastimento avrà luogo nel Golfo della Spezia nel punto che sarà designato dall'Autorità superiore di marina, da quel luoge esso dovrà essere immediatamente esportato.

Le più dettagliate condizioni d'appalto sono visibili presso il suddetto Commissariato Generale e presso il Commissariato Locale in Genova in tutte le ore d'uffizio di ciascun giorno.

Il termine utile per l'aumento del ventesimo è fissato a giorni 22 decorrendi da 1 ora pom. del giorno del deliberamento.

L'appalto formerà un solo lotto.

Il deliberamento seguirà a schede segrete a favore di colui il quale nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sul prezzo d'asta un aumento di un tanto per cento maggiore dell'aumento minimo stabilito dal Ministero della marina in una scheda segreta deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare la somma di lire 14,000 in contanti od in cartelle del Debito Pubblico al prezzo corrente nel giorno in cui si eseguirà il deposito.

Le offerte per questa impresa saranno eziandio ricevute entro scheda sigillata al Ministero di marina ed ai Commissariati Generali degli altri dipartimenti marittimi; avvertendo però che delle offerte medesime non sarà tenuto conto se non perverranno ufficialmente a questo Commissariato prima dell'apertura dell'incanto.

Per le spese di contratto si depositeranno L. 230 oltre la tassa di registro.

Spezia, 8 dicembre 1871.

Il Sottocommissario di marina ai contratti
5194 G. S. CANEPA.

(1ª *Pubblicazione*)

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

Cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 p. 100.

La signora Carlotta vedova Signorelli ha dichiarato di avere smarrito le ricevute (distinte figlie) rilasciate dalla sede della Banca Nazionale in Torino coi numeri 514, 725, 7051, 7053, di cinquanta cartelle di antica emissione, ivi depositate dalla medesima per averne il cambio con altrettante nuove, della rendita complessiva di L. 4,865.

Si diffida chiunque possa avere interesse nella suddetta rendita che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia stata presentata opposizione di sorta, la Banca rilascierà alla signora Carlotta vedova Signorelli i duplicati delle ricevute smarrite, e contro l'esibizione delle medesime gli rimetterà in seguito le nuove cartelle in sostituzione delle vecchie.

5063 **La Direzione Generale.**

FERROVIE DELL'ALTA ITALIA

Linea da Cavallermaggiore ad Alessandria.

AVVISO.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che a tenore dell'art. 59 dello statuto della Società per le ferrovie del Monferrato, il giorno 15 gennaio 1872, alle ore 2 pom., in una delle sale, padiglione nord-ovest della stazione di Torino, Porta Nuova, avrà luogo in seduta pubblica, e colle formalità consuete, la sesta estrazione a sorte delle obbligazioni della strada ferrata da Cavallermaggiore ad Alessandria.

La quantità delle obbligazioni da ammortizzarsi nell'anno 1872 è di n. 63, ed il relativo rimborso avrà luogo alla pari in valuta legale a cominciare dal giorno 1° luglio 1872.

Torino, 5 dicembre 1871.

5201 **La Direzione Generale.**

4701 DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli con deliberazione del 24 febbraio 1871 ha decretato che l'annua rendita di lire mille sessanta intestata al signor Filippo Maresca fu Gaetano e racchiusa ne' sei certificati sotto i numeri d'ordine settantasettemila seicento quarantuno, settantottomila ottocentottanta, cinquantacinquemila cento quarantasei, ventunmila cinquecento sessantanove, ventunmila cinquecento sessantotto, ventunmila cinquecento settantuno, e di posizione 2674, 21429, 12841, 7270, sia dalla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia tramutata in cartelle al portatore di egual valore da consegnarsi al signor Gaetano Maresca fu Filippo.

Ha decretato ancora che l'annua rendita di lire sessantacinque iscritta a favore del detto signor Filippo Maresca fu Gaetano nei due certificati sotto i numeri d'ordine ventunmila cinquecento settanta e cinquantaduemila trecentottantanove; e di posizione 7270 e 12141 venga dalla medesima Direzione intestata ad esso Gaetano Maresca con lo stesso vincolo che attualmente trovasi nei due certificati anzidetti.

Quali suddetti certificati, il primo sotto il numero d'ordine 21570, è dell'annua rendita di lire sessanta; il secondo col numero d'ordine 52389, è dell'annua rendita di lire cinque; il terzo, numero d'ordine 77641, annua rendita lire settanta; il quarto, numero d'ordine 78880, annua rendita lire cento; il quinto, numero d'ordine 55146, annua rendita lire centotrenta; il sesto, numero d'ordine 21568, annua rendita lire dugentodieci; il settimo, numero d'ordine 21569, annua rendita lire dugentodieci; e l'ottavo, numero d'ordine 21571, annua rendita lire trecentoquaranta.

Filippo Maresca morto *ab intestato* ai 29 luglio 1870, ha lasciato a sè superstiti i figli a nome Vincenzo, Rosario, Gaetano, Felice, Padre Bonaventura nel secolo Ignazio, Maria Margherita nel secolo Lucia, Maria Tommasina nel secolo Rosina, Maria Candida e Marianna Maresca, a cui va divisa per quote eguali la detta rendita.

Tale pubblicazione si fa ai termini dell'articolo 84.

GAETANO MARESCA, avv.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con decreto del 6 marzo 1871 ha ordinato che il certificato di annue lire seicento cinquantacinque di rendita sul Debito Pubblico in testa a Colletta Cesare fu Donato del 9 agosto 1862, n. 20196, sia liberato da vincoli in esso esistenti e sia diviso fra' signori Baroni Donato, Giulio, Francesco ed Errichetta Colletta fu Cesare, nonchè i coniugi Amalia Colletta fu Cesare e Giuseppe Martucci e che l'altro certificato di annue lire trenta in testa a Colletta barone Cesare di Donato del 10 giugno 1865, n. 111002 sia tramutato in rendita al portatore e consegnato al barone Donato Colletta.

Napoli, li 29 settembre 1871.

4782 GIULIO COLLETTA.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Si reca a pubblica notizia che con decreto 29 novembre ultimo scorso il tribunale civile di Pavia, sopra istanza dell'ingegnere Romeo Bordoni, quale esecutore testamentario della fu nobil donna Carolina de' marchesi Bellisomi vedova Jacks deliberò:

1° Autorizzare la Direzione del Debito Pubblico a togliere dal certificato nominativo numero 17381, della rendita al cinque per cento di lire 775 00 e dall' assegno provvisorio nominativo numero 7528, per l'annualità di lire 2 77, entrambi colla data di Milano 23 ottobre 1862, ed intestati alla ora defunta Bellisomi de' marchesi Carolina fu marchese Aurelio, l'annotazione così espressa:

« Per deliberazione numero 3406, A. 1844: Vincolata per cauzione del matrimonio dell'intestata con Maurizio Jacks capitano del reggimento austriaco usseri Principe Reuss Höstritz in modo che la detta rendita inscritta debba servire non solo per la migliore sussistenza di essi coniugi, ma anche pel mantenimento di essa intestata nel caso di sua vedovanza, e per cui non abbia alcun diritto di reclamare dal sovrano erario una pensione o collocamento qualunque, essendosi poi obbligata essa dichiarante intestata a non intraprendere sulla detta rendita alcun cambiamento senza il concorso del Supremo I. R. Consiglio Aulico di guerra di Vienna. »

2° Autorizzare la detta Direzione a fare di detto certificato due altri certificati, l'uno di lire 300 00, l'altro di lire 475 00, intestati entrambi al nobile D. Aurelio de' marchesi Bellisomi del vivente nobile D. Pio, quale legatario della intestata fu Bellisomi Carolina, coll'annotazione però in quello di lire 300 00, che la rendita è alligata al godimento da parte del nobile don Pio de' marchesi Bellisomi fu Aurelio ed in quello di lire 475 00, che la rendita è vincolata al godimento da parte della nobile donna Giuditta de' marchesi Bellisomi fu Aurelio maritata Griggi limitatamente alla vita dei predetti don Pio e donna Giuditta Bellisomi.

3° A rilasciare altro assegno provvisorio della rendita di lire 2 77 in capo al nobile don Aurelio de' marchesi Bellisomi.

Pavia, 4 dicembre 1871.

5118 A. FRANCESCO BECCALLI.

REGIA PRETURA DI ROMA
2° *mandamento in figura di commercio.*

Io sottoscritto usciere addetto come sopra, ad istanza del sig. Pietro Vitali di Monte Rotondo, possidente, ho citato in linea di secondo intimo per affissione ed inserzione in gazzetta, stante l'incognito domicilio, il signor Achille Marinelli, a comparire nell'udienza di sabato 16 dicembre corrente alle ore 10 antimeridiane per ivi vedersi solidalmente condannare al pagamento di lire 175, per residuo importo vino somministrato per uso dell'osteria in via Coronari, n. 238, a forma dei documenti, ecc., e per vedersi emanare la definitiva sentenza munita di ordine esecuterio solidale eseguibile provvisoriamente non ostante appello ed opposizione colla condanna alle spese.

Affissa copia dall'usciere Giuseppe Asdenti, li . . . dicembre 1871.

5191 ACHILLE SIRONI, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Palermo, sezione feriale, riunito in camera di consiglio, con deliberazione del giorno 28 ottobre 1871 ha ordinato che dal direttore del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia o da chiunque spetti, l'annua rendita di lire mille novecentoquaranta, di N. 36146, e del registro di posizione N. 13202, datata in Palermo il 2 (due) giugno 1866, in atto iscritta a favore del signor Starrabba Francesco Paolo fu Pietro, fosse per mezzo dell'agente di cambio signor Giuseppe Alagnia, trasferita ed intestata in favore del ricorrente signor Starrabba Antonio fu Francesco Paolo.

Questa pubblicazione si fa in esecuzione del disposto dell'art. 89 del regolamento approvato con decreto 8 ottobre 1870. 4834

4817 NOTIFICAZIONE

a termini del prescritto dall'articolo 89 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico, approvato col Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.
(3ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto Fontanella Moisè fu Abramo, proprietario domiciliato e residente in Colorno, provincia di Parma, rende a pubblica notizia che con decreto del 14 settembre 1871 il tribunale civile e correzionale di Parma, unito in camera di consiglio, ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno ad operare la traslazione o tramutamento in favore di esso notificante, quale erede intestato ed a cui è dovuta tutta la eredità del fratel suo ora defunto Zaccaria Fontanella fu Abramo,

Delle tre cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, della rendita cinque per cento, portanti i numeri d'iscrizione 54134, 137, 59630; la prima di lire cento settantacinque; la seconda di lire cento ottantacinque, e la terza di lire novanta, ora in capo del ridetto Zaccaria Fontanella fu Abramo.

Colorno, sette novembre mille ottocento settantuno.

MOISÈ FONTANELLA.

ESTRATTO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Bari delle Puglie con sua deliberazione dei 3 novembre 1871 ha ordinato che delle lire ottocento quindici (815) di rendita consolidata al 5 per 100, risultante dal certificato emesso a 31 luglio 1862 dalla Direzione di Napoli, numero 17076, iscritto in favore di Gilio Sventurato Arsenio di Michele Spalluti, domiciliato in Napoli, fossero dalla Direzione Generale del Debito Pubblico intestate lire 205 a pro dello stesso Gilio Sventurato Arsenio Spalluti, e le rimanenti lire 610 tramutate in cartelle al portatore da consegnarsi alla signora Camilla Spalluti fu Michele di Gravina.

Tale pubblicazione in esecuzione del disposto nell'art. 89 del regolamento approvato con decreto 8 ottobre 1870.

Bari, 8 novembre 1871.

4700 PASQUALE COSSANO, pr.

ESTRATTO DI BANDO.
(1ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del mandamento di Pescia (Lucca) rende noto che:

Sulle istanze dei signori Luisa Bartoli vedova Magnani, Candido Bartoli, Elisabetta Bartoli vedova Norsini, Barbera Galeotti vedova Bartoli, Marianna Scoti vedova Pacini, Amalia Scoti nei Cosimini, Filippo e Pietro Cerchi e Rocco Scoti e quest'ultimo in proprio e come tutore dell'interdetta signora Carolina Scoti, tutti possidenti domiciliati in Pescia ad eccezione dei signori Cerchi che sono domiciliati a Montecatini in Valdinievole, e al seguito dell'autorizzazione ottenuta con decreto del tribunale civile di Lucca del dì 14 novembre 1871, e del relativo bando del dì presente procederà nel giorno di sabato 13 gennaio 1872, a ore 10 antimeridiane e nell'uffizio di cancelleria della pretura suddetta posto nel palazzo pretorio della città di Pescia alla vendita per pubblico incanto di alcuni beni immobili spettanti in parte al signor Candido Bartoli, e per la massima parte all' eredità del fu signor Amerigo Bartoli adita con benefizio d'inventario e consistenti tali beni nei seguenti lotti:

Primo lotto.

Un fabbricato per filare e torcere la seta, con stanze annesse, macchine, attrezzi, ecc., posto in Pescia in via Ricasoli, descritto al catasto in sezione E, sotto la particella di numero 662, con rendita imponibile di lire 207 24.

Secondo lotto.

Una casa con giardino posta in Pescia in via Ricasoli, descritta al catasto in sezione E, sotto le particelle di numero 1128, 1129, 667, 668, 1153, 1154, 669 e 665, e queste ultime due in parte, con rendita imponibile di lire 238 63.

La vendita dei sopradescritti due lotti sarà effettuata mediante incanto sul prezzo di lire 19,000 quanto al primo lotto, e sul prezzo di lire 12,020 quanto al secondo lotto. La vendita seguirà a favore del maggiore offerente con tutte le condizioni di che negli atti ostensibili in questa cancelleria, e con tutti gli oneri livellari, servitù, ecc., di che nella relazione del perito Andrea Matteoni del 2 marzo 1871, registrata a Pescia il giorno stesso, vol. 11, fog. 1, numero 123, con lira 1 20, e colla condizione infine del preventivo deposito a forma di legge, e del prelevamento del rispettivo prezzo delle spese di perizia, di aggiudicazione, contratti, tasse di registro, trascrizioni e volture.

Dalla cancelleria della pretura.

Pescia, li 30 novembre 1871.

Il cancelliere
5199 TITO BORRI.

REVOCA DI MANDATO.

Per tutti gli effetti prescritti dalla legge, il sottoscritto deduce a pubblica notizia che con atto del 30 settembre 1871, a rogito del notaro Francesco Donati, residente in Finale Marina, registrato il giorno 3 ottobre, rivocava il mandato di procura conferito alla di lui sorella Anna in Cosmelli coll'instrumento del 22 ottobre 1864, ricevuto dal notaro Emanuele Rozino, residente in Finalborgo, insinuato il giorno 9 del successivo mese di novembre.

5206 VADORCE GIUSEPPE DI FRANCESCO.

ESTRATTO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Livorno con decreto proferito in Camera di consiglio nel dì 4 novembre corrente dichiarò che i sottoscritti Giuseppe, Luigi e Pietro fratelli e figli del fu Gio. Battista Gambaro sono oggi rimasti i soli ed unici eredi del loro defunto fratello Giovacchino Gambaro, e quindi dichiarò come i medesimi avrebbero potuto liberamente ritirare dalla Cassa dei depositi e prestiti (o chi per essa) le lire 2000 di rendita intestata per intero sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia in nome di Giovacchino Gambaro come da certificato n. 65, in data 20 maggio 1862, ed autorizzò la Cassa predetta a consegnare ai prericordati fratelli Giuseppe, Luigi e Pietro Gambaro le preindicate L. 2000 di rendita, esonerandola da qualunque responsabilità per tale consegna.

Roma, li 8 novembre 1871.

GIUSEPPE GAMBARO.
LUIGI GAMBARO.
5184 PIETRO GAMBARO.

4842 DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale, sezione 1ª promiscua ferie, in Milano, riunito in camera di consiglio in persona dei signori cav. dottor Vivenzio Tagliabue vicepresidente, dottor Eugenio Horvath e dott. Emilio Comolli giudici:

Udita la relazione fatta dal giudice delegato colla lettura dell'avanti steso ricorso ed unitevi pezze giustificative;

Lette ed accolte le conclusioni del Pubblico Ministero in data 7 andante ottobre;

Ritenuto che li ricorrenti hanno ottemperato al disposto degli articoli 81 82 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Visto anche il disposto dall'articolo 79 del regolamento succitato,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare dietro istanza degli interessati e cioè ad istanza di Giovanni Bersani del fu ragioniere Carlo suddetto, domiciliato in Monza, via S. Giuseppe, n. 337, e di Marianna Gamba del fu avv. Francesco vedova del ragioniere Carlo Bersani suddetto, domiciliata in Milano, via S. Protaso, n. 8, ad operare, dicesi, la traslazione a loro favore od il tramutamento in titoli al portatore, od in nuovi certificati nominativi intestati al rispettivo loro nome, rispettivamente dei seguenti certificati di rendita, attualmente intestati all'ora defunto ragioniere Carlo Bersani *quondam* Filippo e precisamente a favore di Giovanni Bersani il certificato in data 16 aprile 1862, n. 3784, della rendita annua di lire 195, a favore di Giuseppe Bersani li sei certificati in data 16 aprile 1862, n. 3782, dell'annua rendita di lire 60; 16 aprile 1862, n. 3785, dell'annua rendita di lire 45; 16 aprile 1862, n. 3786, dell'annua rendita di lire 50; 16 aprile 1862, n. 3788, dell'annua rendita di lire 120; 16 aprile 1862, n. 3789, dell'annua rendita di lire 70; 16 aprile 1862, n. 3790, dell'annua rendita di lire 15; a favore di Marianna Gamba vedova Bersani dei tre certificati 16 aprile 1862, n. 3780, dell'annua rendita di lire 180; 16 aprile 1862, n. 3781, dell'annua rendita di lire 120; 16 aprile 1862, n. 3787, dell'annua rendita di lire 60.

Milano, li 15 ottobre 1871.

TAGLIABUE, vicepresidente.
FACIN, vicecancelliere.

5200 AVVISO.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse per gli effetti di che nell'articolo 664 del Codice di procedura civile, che il signor Augusto Lenzi, legale e possidente, domiciliato in Pescia ed elettivamente in Lucca, in via del Corso, numero 826, rappresentato dal sottoscritto suo procuratore legale, ha fino dal dì tre dicembre 1871 avanzata istanza all'illustrissimo signor presidente del tribunale civile e correzionale di Lucca per ottenere la nomina di un perito per la stima di alcuni appezzamenti di terra a vario ordine di cultura posti in comunità di Vellano, descritti e figurati al nuovo catasto di detta comunità, in sezione B, sotto le particelle di numero 1548, in parte, 1549 in parte, 1821, 1804, 1804 in parte, 535 e 274, con rendita imponibile di lire 12 e centesimi 87, spettanti a Rocco del fu Tommaso-Cammillo Sansoni, mugnaio e possidente, domiciliato in comunità di Vellano nel Popolo di Sorana, come erede della fu sua moglie Maria-Fiore Giannetti contro la quale fu incominciata l'esecuzione coll'infrascritto precetto, dei quali beni detto signor Lenzi intende promuovere la vendita coatta per ottenere pagamento del proprio credito di che nel precetto dei trenta giorni dei 10 aprile 1863, trascritto all'uffizio di Conservazione delle Ipoteche stabilito in Pescia il dì 30 marzo 1866, al vol. 1, art. 229.

Lucca, li quattro dicembre 1871.

Dott. ANTONIO ANZILOTTI, proc.

REGIA PRETURA DEL
4° MANDAMENTO DI ROMA.

Il signor Carlo Reali del fu Giovanni Battista, nato e residente a Piperno, con atto in data del primo corrente dicembre, passato nella cancelleria della pretura del quarto mandamento di Roma, dichiarò, nell'interesse del suo figlio minore Giovanni, di accettare col beneficio dell'inventario l'eredità del di lui prozio paterno avvocato Angelo Maria Reali, deceduto in Roma in via del Tritone, numero ottantanove, il ventitrè novembre milleottocentosettantuno, al medesimo devoluta in forza di testamento segreto aperto il venticinque del detto mese di novembre, con atto ricevuto dal signor notaio alla residenza di Roma, Monetti Cesarini Ignazio.

Roma, undici dicembre mille ottocento settantuno.

5202 Notaio VITTORIO GATTI, canc.

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze.

Seconda denunzia di un libretto smarrito della serie terza, segnato di numero 150020, per la somma di lire 50, sotto il nome di Giuccheri Viadore.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa Centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Li 10 dicembre 1871. 5176